



ALLEGATO N° 51  
ARGOMENTO N° 1086

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2018

DELIBERAZIONE N. 2018/C/00058 (PROPOSTA N. 2018/00567)

ARGOMENTO N.1086

**Oggetto:** Modifica regolamento“ Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico”

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 14.38 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea CECCARELLI

Assiste Il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Leonardo Bieber, Arianna Xekalos, Donella Verdi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Andrea CECCARELLI    | Maria Federica GIULIANI |
| Benedetta ALBANESE   | Tommaso GRASSI          |
| Miriam AMATO         | Cosimo GUCCIONE         |
| Nicola ARMENTANO     | Domenico Antonio LAURIA |
| Angelo BASSI         | Luca MILANI             |
| Leonardo BIEBER      | Francesca NANNELLI      |
| Jacopo CELLAI        | Silvia NOFERI           |
| Marco COLANGELO      | Francesca PAOLIERI      |
| Stefania COLLESEI    | Serena PERINI           |
| Angelo D'AMBRISI     | Andrea PUGLIESE         |
| Susanna DELLA FELICE | Fabrizio RICCI          |
| Stefano DI PUCCIO    | Francesco TORSSELLI     |
| Niccolò FALOMI       | Donella VERDI           |
| Cristina GIANI       | Arianna XEKALOS         |
| Fabio GIORGETTI      |                         |
|                      |                         |

risultano altresì assenti i Consiglieri:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Cecilia PEZZA     | Luca TANI      |
| Mario RAZZANELLI  | Mario TENERANI |
| Alessio ROSSI     | Giacomo TROMBI |
| Cristina SCALETTI |                |
|                   |                |

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## **O M I S S I S**

### **IL CONSIGLIO**

Considerato che il centro storico del Comune di Firenze fa parte dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO e in quanto tale, secondo la Convenzione di Parigi del 1972, occorre garantirne l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future;

Dato atto che il centro storico è sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO);

Richiamati gli indirizzi individuati negli strumenti urbanistici, in particolare all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente per il nucleo storico (Area patrimonio UNESCO), di limitazione della specializzazione funzionale della rete delle attività economiche e della concentrazione delle attività, che inducono disagi alla residenza in termini di frequentazione e rumore, garantendo al contempo la permanenza di attività commerciali e artigianali, con particolare riguardo a quelle tradizionali e storiche;

Dato conto che il Comune di Firenze, con la delibera C.C. 2016/C/00004 del 18 gennaio 2016, ha approvato il Regolamento recante "Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico", di seguito Regolamento UNESCO, col quale ha avviato un'importante azione politica e culturale finalizzata a tutelare il centro storico fiorentino da attività economiche che rischiavano di snaturare la sua identità culturale, incentivando la permanenza di attività di artigianato e commercio tradizionali, anche attraverso la valorizzazione qualitativa degli esercizi, sia dal punto di vista della tipicità dei prodotti venduti che dell'arredo urbano cui contribuiscono. Infine sempre con questo strumento normativo venivano definite misure ordinarie di contrasto all'abuso di sostanze alcoliche e di altri comportamenti che incidono negativamente sul decoro e la sicurezza dell'area;

Dato conto della delibera C.C. 2017/C/00027 del 27 aprile 2017, con la quale il Comune di Firenze ha modificato e adeguato il Regolamento UNESCO, previa sottoscrizione, in data 31 marzo 2017, di apposita intesa con la Regione Toscana (a norma del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, articolo 1, comma 4) approvata con delibera della Giunta comunale n. 110 del 29 marzo 2017 e sentita la Soprintendenza all'Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito Soprintendenza);

Preso atto che le predette modifiche al Regolamento UNESCO hanno riguardato essenzialmente l'aggiunta, ai divieti e alle limitazioni già previsti per l'area del centro storico, del:

- divieto di insediamento di nuove attività di commercio alimentare, somministrazione e artigianali/industriali alimentari – anche per trasferimento dall'esterno del perimetro - per un periodo di tre anni (con alcune limitate eccezioni)
- possibilità di apertura su Ponte Vecchio, Via dei Tornabuoni, Via Maggio, Lungarno Corsini, Via dei Fossi, solo di specifiche tipologie di attività
- divieto di trasferimento per attività già presenti in centro storico ed appartenenti a specifiche tipologie in determinate piazze di particolare interesse culturale-storico-architettonico;

Considerato come la suddetta disciplina regolamentare – peraltro passata indenne al vaglio giurisprudenziale conseguente a ricorsi di privati (sent. TAR n. 00579/2017 e n. 01592/2017) – ha iniziato a produrre gli effetti sperati, come si evince dalla relazione redatta dal Servizio Attività Produttive della Direzione Attività Economiche e Turismo, prot. n. 213785 del 29 giugno 2018, depositata agli atti del Comune di Firenze. In particolare, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di vendita di prodotti alimentari, dopo un primo periodo di "rincorsa" alle aperture, registrato nei primi mesi del 2017, a causa di voci anteriori all'approvazione delle misure restrittive, nei mesi successivi e nel corso del 2018 si è registrata una diminuzione di nuove aperture in centro storico, cui è corrisposto un incremento delle aperture al di fuori del centro storico, incremento del tutto in linea con le finalità del Regolamento UNESCO, "che mirava ad alleggerire la pressione delle suddette attività economiche nel contesto del centro storico, diffondendone lo sviluppo negli altri quartieri della città";

\*\*\*

Dato atto, tuttavia, che la relazione evidenzia anche una recente tendenza imprenditoriale volta a superare il divieto insediativo con soluzioni, finalizzate all'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari, spesso *"palesemente rivolte ad aggirare ed eludere la ratio, se non la forma, delle norme regolamentari di divieto vigenti"*;

Rilevato, infatti, che il combinato disposto dell'art. 2 comma 5 del Regolamento UNESCO, relativo al concetto amministrativo di attività esistente, e dell'art. 2 comma 1, sul divieto di trasferimento in centro dall'esterno dell'area UNESCO, consente nell'attuale impianto, l'apertura di nuove attività alimentari, pur in vigenza del blocco, in locali la cui ultima attività esercitata corrispondeva alla medesima tipologia, previsione mutuata dal concetto urbanistico di funzione esistente, e la possibilità di trasferimento delle attività all'interno del centro storico;

Rilevato che tali suddette previsioni vengono, come sopra anticipato, strumentalmente utilizzate per avviare nuove attività alimentari, trasferendo esercizi commerciali o di somministrazione in altri fondi disponibili, sempre in centro storico, e insediando in quelli lasciati vuoti, nuove attività alimentari, della medesima tipologia e che questa operazione, in alcuni fondi, si sta manifestando con frequenza ravvicinata ed il locale sede di attività finisce per essere utilizzato come "volano" per generare altre attività alimentari da trasferire dove fa più comodo, con il conseguente possibile proliferare di esercizi;

Valutato che le conseguenze di questo fenomeno, entrambe non auspicabili, portano al consolidamento delle rendite di posizione dei proprietari dei fondi che sono stati sede di un'attività alimentare ed alla ripresa del cosiddetto "mercato delle licenze": il titolo abilitativo, che con le liberalizzazioni e l'avvento delle Scia, era stato svuotato di interesse, torna ad avere un valore economico anche quando di fatto è "vuoto" per il venir meno della disponibilità del fondo commerciale, degli arredi, ecc.;

Ritenuto conseguentemente opportuno modificare l'art. 2 comma 5 del Regolamento UNESCO, eliminando, dal punto di vista amministrativo, la previsione di "re-insediamento", indipendentemente dalla continuità di gestione, in locali nei quali l'ultima attività esercitata corrispondeva alla medesima tipologia di quella che si intende insediare;

Tenuto conto che anche il Monitoraggio del Piano di Gestione Centro Storico di Firenze, approvato con deliberazione GC n. 321 del 12 luglio 2018 ha evidenziato:

- che all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO la presenza, per abitante, di *"esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari[...]* è altamente superiore rispetto al dato medio regionale toscano, e che negli ultimi anni, all'interno di questa categoria, hanno aperto molti esercizi che sono per lo più dediti alla vendita di alcolici e superalcolici rispetto alla vendita di generi alimentari a supporto dei residenti";
- al fine di tutelare l'area del Centro Storico, pone come obiettivo da realizzare nel periodo 2018-2019 quello del *"consolidamento dei risultati riferiti all'applicazione del regolamento [inerente alle misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico], dissuadendo operazioni strumentalmente volte a neutralizzare l'efficacia delle norme restrittive"*;

Ritenuto necessario, per quanto sopra descritto, consolidare i positivi risultati del primo periodo di applicazione del Regolamento UNESCO, prevenendo e dissuadendo operazioni strumentalmente volte a neutralizzare l'efficacia delle disposizioni restrittive che li hanno determinati, anche attraverso la ridefinizione, nel regolamento UNESCO, delle disposizioni in materia di insediamento di nuove attività in locali lasciati liberi da analoghe attività preesistenti;

Considerato che durante questo primo periodo di applicazione del Regolamento UNESCO, diversi sono stati anche gli interventi di ampliamento delle attività alimentari esistenti, cosa che ha di fatto aumentato le superfici dei locali utilizzate dagli esercizi per la funzione che si intendeva limitare con il varo del Regolamento UNESCO, amplificando di fatto l'impatto delle suddette attività sul territorio già fragile del centro storico e divenendo spesso anch'esso strumento per superare il divieto di insediamento; peraltro tale divieto di ampliamento, che era già stato contemplato nella prima intesa (a norma del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, articolo 1, comma 4) fra Comune di Firenze e Regione Toscana, approvata dalla Giunta comunale con Delibera n. 110 del 29/03/2017, in sede di deliberazione consiliare del Regolamento UNESCO si era tradotto nel divieto di ampliamento solo per alcune tipologie di attività, ed esattamente per quelle di cui all'art. 2 commi 3 e 4;

Valutato conseguentemente opportuno prevedere il divieto di ampliamento anche per le attività esistenti di cui all'art. 2 commi 1 e 2;

\*\*\*

Considerato che rientra in ogni caso nelle prerogative dell'ente territoriale stabilire quali tipi di attività possono essere svolte su aree comunali, stabilendone prescrizioni e limiti;

Rilevato come all'interno del Centro storico Unesco e soprattutto nelle vicinanze dei musei di maggiore attrattiva come ad esempio gli Uffizzi, la Galleria della Accademia e il Museo dell'Opera del Duomo si stia verificando con sempre maggiore frequenza l'attività di operatori che propongono l'acquisto e/o vendono titoli di accesso a musei ed altri luoghi di interesse storico artistico e culturale operando al di fuori dei locali autorizzati alla suddetta attività e comunque al di fuori delle biglietterie autorizzate;

Ritenuto di introdurre una disposizione regolamentare che disciplini e sanzioni la vendita e l'offerta non autorizzate di biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate, comunque su suolo pubblico, quale norma che specifichi, per siffatta fattispecie astratta, le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, segnatamente la norma di portata generale, di cui all'art.32 del Regolamento di Polizia Urbana, rubricato *Mestieri ambulanti e artisti di strada*;

Ritenuto, altresì, di prevedere la possibilità di autorizzare all'esercizio dell'attività di cui al capoverso precedente operatori incaricati di musei e simili, in virtù di convenzioni che gli enti di riferimento degli stessi musei potranno stipulare con l'Amministrazione Comunale e attraverso le quali stabilire anche criteri di qualità del servizio, limiti quantitativi e zonizzazione;

\*\*\*

Ritenuto opportuno estendere la previsione già contenuta all'art. 2 comma 2 lettera e) che contempla la possibilità di aprire al pubblico generico l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture ricettive esistenti e che avevano già attivo tale servizio per i propri alloggiati, consentendo l'apertura al pubblico dell'attività di somministrazione, indipendentemente dalla data di apertura della struttura, esclusivamente alle strutture ricettive alberghiere come definite dalla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) per consentire la fruizione da parte del pubblico generico di attività di somministrazione che fanno parte del servizio della struttura alberghiera al fine della loro reciproca valorizzazione;

\*\*\*

Dato atto della rilevante presenza di attività alimentari in via dei Neri, divenuta da qualche anno attrattiva per turisti, che affollano la sede stradale ed i marciapiedi con conseguente occupazione del suolo pubblico, sia da parte di alcune attività che da parte degli avventori che finiscono per consumare i loro cibi in strada, seduti sui gradini degli edifici o sui marciapiedi, causando situazioni di disturbo per i residenti e le attività economiche, forte degrado, abbandono di rifiuti senza attenzione al decoro urbano con conseguenze anche di natura igienico sanitaria connesse al proliferare di volatili (piccioni), attirati dai residui di cibo lasciati in terra;

Tale situazione oltre ad essere rilevata dall'Amministrazione nel corso degli accertamenti d'ufficio, è stata nel tempo evidenziata dai residenti e da un intervento del Difensore civico regionale del 2017 (cfr. numerosi articoli di stampa, note dei cittadini residenti, nota del Difensore civico regionale prot. 0004205/201700773, documenti conservati agli atti). L'Amministrazione ha inoltre tenuto molte riunioni finalizzate all'ascolto dei cittadini e a cercare di condividere una soluzione anche con gli esercenti i cui esiti, pur riducendo i disagi, non sono stati tuttavia in grado di risolverli totalmente;

La situazione è talmente tesa che, recentemente, si è verificato un esecrabile episodio, riportato dalla cronaca cittadina, di aggressione di un commerciante ad opera di un gruppo di avventori che erano stati invitati a non occupare il marciapiede prospiciente l'attività (articoli stampa locale, conservati agli atti);

Ciò ha già indotto l'Amministrazione ad adottare un'Ordinanza sindacale (n. 2018/00259 del 4 settembre 2018) in cui si vieta temporaneamente, in via dei Neri e dintorni, il consumo degli alimenti *soffermandosi e trattenendosi, anche singolarmente, sul marciapiedi, sulle soglie di negozi e abitazioni e sulle carreggiate* in alcune fasce orarie, che si sono rivelate più problematiche in base agli accertamenti d'ufficio;

Inoltre, alla già consistente concentrazione di attività alimentari esistenti in via dei Neri, si è recentemente aggiunta la trasformazione in attività alimentare, di immobili prima destinati ad altre attività non alimentari, a seguito di trasferimento o ampliamento (fenomeno sopra descritto), tendenza questa destinata a consolidarsi, in evidente contraddizione con quanto auspicato dall'articolo 32.6 del Piano strutturale per il nucleo storico (Area patrimonio UNESCO), richiamato in premessa;

La situazione attuale in via dei Neri è la seguente: in una strada urbana della lunghezza di circa 230 metri lineari, a carattere prevalentemente commerciale (su 105 sporti/ingressi, infatti, 33 sono di abitazioni e 72 di attività produttive) insistono ben 36 attività alimentari (caratterizzati prevalentemente dalla vendita per asporto) di cui 13 di commercio alimentare e 23 di somministrazione di alimenti e bevande; le attività alimentari si attestano quindi sul 50% dei fondi commerciali attualmente occupati;

Ritenuto di conseguenza opportuno individuare e prevedere, oltre alle altre misure già adottate per le altre aree sensibili del centro storico, anche il divieto di trasferimento in via dei Neri delle attività alimentari già

esistenti in centro storico, di cui all'articolo 2 comma 1 del Regolamento UNESCO, per lo stesso periodo di vigenza del blocco all'insediamento;

\*\*\*

Preso atto delle risultanze di cui al rapporto, prot. 259207 del 09/08/2018, redatto dal Direttore della Direzione Attività Economiche e Turismo, agli atti dell'ufficio;

Considerato, come emerge anche dal rapporto di cui sopra, che:

- l'importante diffusione, negli ultimi tempi, di attività che vedono l'utilizzo di veicoli elettrici, ovvero di velocipedi a tre o più ruote, per l'esercizio di attività turistiche o di trasporto di persone, non riconducibili, in quest'ultimo caso, al trasporto pubblico autorizzato, previsto e disciplinato dalla L.R. 31/07/1998, n. 42, in epigrafe Norme per il trasporto pubblico locale;
- che, per quanto riguarda la tipologia di trasporto Noleggio Con Conducente (NCC) con velocipedi, nell'anno 2010, l'amministrazione stessa pose in essere una sperimentazione avente ad oggetto i c.d. "risciò", permettendo il rilascio di soli cinque titoli abilitativi per il loro esercizio, il numero è esploso in ragione delle norme sulle liberalizzazioni;
- che, per quanto riguarda l'accesso e la circolazione di veicoli atipici denominati "navetta turistica" e di velocipedi per il trasporto di persone in alcune zone del centro storico della città di Firenze, si constata una notevole concentrazione soprattutto nell'area del Castrum romano e delle aree dove sono state realizzate le pedonalizzazioni;
- che si sono verificati sinistri stradali fra i mezzi in parola e fra questi e ordinari mezzi a motore, come taxi;
- che quanto rilevato ai capoversi precedenti vada a ledere interessi generali, fra i quali, la tutela del decoro del patrimonio artistico e culturale della città, la salvaguardia della salute nonché della sicurezza e dell'incolumità pubblica, interessi che l'Amministrazione ha inteso e intende tutelare, ponendo una particolare attenzione all'incremento della vivibilità e fruibilità del centro storico cittadino, sia da parte dei visitatori che dei residenti;
- inoltre, che il soggiorno nella città di Firenze, da parte dei numerosi turisti che quotidianamente la frequentano, rende in ogni caso necessario che sia garantita un'offerta commerciale di qualità e l'agevole circolazione pedonale nelle aree turistiche, di là dalla vivibilità del centro storico, anche per i cittadini e per coloro che vi dimorano abitualmente;

Ritenuto necessario per quanto al paragrafo precedente che il Comune di Firenze introduca una specifica disciplina relativa ai mezzi elettrici utilizzati con finalità turistica, ai c.d. "risciò" ed ai veicoli atipici denominati "navetta turistica", finalizzata a vietare l'ingresso e la circolazione all'interno dell'area UNESCO di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote, eccezion fatta per alcune zone di questa area, che saranno individuate dall'Amministrazione comunale, al fine di contribuire a delocalizzare i flussi e a promuovere altre aree della città, attraverso percorsi espressamente autorizzati;

Ritenuto necessario per le medesime finalità e motivazioni già espresse al precedente paragrafo di stabilire che i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 42/1998 non possano interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.

\*\*\*

Ritenuto, per tutte le motivazioni sopra espresse, di approvare le modifiche al Regolamento "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico", alle quali è esclusivamente riferibile il contenuto innovativo del Regolamento, riportate nella colonna di destra di cui all'Allegato 1, in testo a fronte rispetto alla versione ad oggi vigente e quivi integrate nel testo definitivo, da considerarsi testo coordinato, facente parte integrante del presente atto;

Tenuto conto che, in osservanza dello stesso art. 1 del D.Lgs. 222/2016 e per le finalità indicate dall'articolo 52 del D.Lgs. 42/2004, il Comune su tale modifica del Regolamento UNESCO:

- 1) ha raggiunto l'Intesa con la Regione Toscana, approvata dalla Giunta comunale con Delibera n. 431 del 27/09/2018;
- 2) ha sentito il Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, competente per territorio, come da verbale sottoscritto, prot. 254515 del 03/08/2018;
- 3) ha sentito in data 24.09.2018 le associazioni di categoria convocate;

\*\*\*

Preso atto che il Regolamento UNESCO, al Titolo II, ha da tempo previsto delle limitazioni orarie per la vendita, vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche ma che molti esercizi, soprattutto del commercio alimentare, non rispettano tali disposizioni per cui, nonostante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e i relativi provvedimenti di sospensione dell'attività, continuano spesso a reiterare i comportamenti, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica, di decoro e soprattutto di salute pubblica;

VISTA la relazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, prot. n. 300063, conservata agli atti dell'Amministrazione comunale, dalla quale emerge che:

- le segnalazioni ricevute su questa materia nella presente annualità;
- le sanzioni comminate nel corso del 2018 hanno segnato un significativo aumento delle infrazioni relative alla vendita di alcolici dopo le ore 21.00, dal 1 gennaio al 31 agosto 2018 sono state 39 rispetto alle 40 dell'intero anno 2017;
- nel 2018 sono stati effettuati 8 controlli con fonometro per rilevare l'inquinamento acustico;

VISTA altresì le comunicazioni trasmesse in data 9 agosto 2018 ed in data 15 settembre 2018 dal Direttore della S.O.C. Medicina d'Urgenza dell'Ospedale di Santa Maria Nuova (prot. 288656 del 14/09/2018 e prot. 290957 del 17/09/2018) in merito agli accessi al pronto soccorso di pazienti in stato di etilismo acuto, abuso, intossicazione da alcool, la quale evidenzia che:

- la fascia oraria di massimo accesso è tra le 00.00 e le 04.00 del mattino, con un incremento degli accessi che il sabato sera si registra già nella fascia oraria 20.00-24.00;
- la maggior parte degli accessi riguarda pazienti di età compresa tra i 15 e i 44 anni (75% nell'anno 2017) e di nazionalità non italiana (63% nell'anno 2017, 69% nel periodo 01.01.2018-14.09.2018);

- tale tipologia di accesso *“stressa il sistema di Emergenza-Urgenza già sin dalla fase territoriale con largo impiego di risorse di mezzi e di professionisti”* in quanto i pazienti giungono, in oltre il 95% dei casi, in ambulanza con personale professionista a bordo;
- tali accessi si verificano prevalentemente nella tarda serata o nella notte quando il personale in servizio è ridotto rispetto ai turni diurni, con la conseguenza di innescare ulteriori criticità sulla tenuta del sistema di emergenza in quanto *“la maggior parte del personale è assorbito da tali pazienti soprattutto quando alcuni diventano agitati o peggio ancora violenti”*;
- i dati comunicati, che sono comunque importanti sia nei numeri assoluti che nella distribuzione, risultano fortemente sottostimati (fino a cinque volte) a causa delle modalità di codifica, poiché non comprendono tutti i casi in cui non è indicato l'abuso o l'intossicazione alcolica, pur presenti, quale causa dell'accesso, ma la patologia clinicamente prevalente (es. traumi, aggressioni, ferite, contusioni, stati di coma);

VISTE le ordinanze:

- n. 238 del 27 luglio 2018, Misure a tutela della sicurezza urbana e della vivibilità della città, con la quale all'interno delle aree ivi indicate, sono stati disposti specifici divieti di consumo e detenzione di bevande alcoliche per il periodo dal 27 luglio 2018 al 31 ottobre 2018;
- n. 290 del 01 ottobre 2018, Limitazione dell'orario di apertura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e delle attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, compresa la panificazione, per quanto attiene l'attività di vendita, con la quale nell'area del Centro storico cittadino (area UNESCO) sono stati temporaneamente fissati degli orari di chiusura serale e notturna delle attività a tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana, per far fronte alla situazione emergenziale sopra descritta;

Ritenuto opportuno, di conseguenza, qualora le disposizioni oggi approvate non dovessero rivelarsi ancora sufficienti ad arginare i fenomeni sopra descritti e l'abuso di sostanze alcoliche e dunque, al fine di eliminare le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni potenzialmente lesive della salute dei residenti e degli utenti, esprimere i seguenti indirizzi per consentire al Sindaco, ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 del Testo Unico enti locali (D.L.vo 267/2000):

1. di stabilire limitazioni agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, al fine di armonizzare l'esercizio delle attività con le esigenze complessive e generali degli utenti, della cittadinanza e dei turisti;
2. nell'ambito di tutto il territorio comunale, del centro storico UNESCO o solo in alcune zone che, in base agli accertamenti, si rivelassero più problematiche;
3. per le attività alimentari di cui alle lettere a), b), e c) dell'art.2 comma 1 o solo per alcune di esse che, in base agli accertamenti, si rivelassero più problematiche;
4. nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 07 con eventuali differenziazioni per tipologia di attività e giorni della settimana;

\*\*\*

Visti:

- gli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana;
- la Legge Regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- l'art. 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222;

- lo Statuto Comunale;
- il Piano Strutturale, art 32.6 - Nucleo storico;
- il Regolamento Urbanistico;

Dato atto che, dalla presente deliberazione, non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata e, pertanto, non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto che la tutela introdotta, per quanto attiene ai requisiti di insediamento, dal presente regolamento debba essere recepita anche dalle Norme tecniche di attuazione, volume 1, del Regolamento Urbanistico modificando di conseguenza l'art. 23 delle stesse NTA;

Preso atto del parere di regolarità tecnica del provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

#### DELIBERA

Per i motivi in narrativa esposti:

1. di approvare le modifiche al Regolamento "*Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico*", alle quali è esclusivamente riferibile il contenuto innovativo del Regolamento, riportate nella colonna di destra di cui all'Allegato 1, in testo a fronte rispetto alla versione ad oggi vigente e quivi integrate nel testo definitivo, da considerarsi testo coordinato, facente parte integrante del presente atto;
2. di dare mandato conseguentemente alla Direzione Urbanistica di apportare all'art.23 delle NTA, volume 1, del Regolamento Urbanistico le modifiche conseguenti all'adozione del presente regolamento in merito ai requisiti di insediamento;
3. di esprimere i seguenti indirizzi al Sindaco per l'adozione di provvedimenti ai sensi del comma 7 dell'art. 50 del Testo Unico Enti locali:
  - di stabilire limitazioni agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, al fine di armonizzare l'esercizio delle attività con le esigenze complessive e generali degli utenti, della cittadinanza e dei turisti;

- nell'ambito di tutto il territorio comunale, del centro storico UNESCO o solo in alcune zone che, in base agli accertamenti, si rivelassero più problematiche;

- per le attività alimentari di cui alle lettere a), b), e c) dell'art.2 comma 1 o solo per alcune di esse che, in base agli accertamenti, si rivelassero più problematiche;

- nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 07 con eventuali differenziazioni per tipologia di attività e giorni della settimana.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 11/10/2018

Il Dirigente/Direttore  
Lucia De Siervo

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

|             |     |   |
|-------------|-----|---|
| favorevoli  | 21: | Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci |
| contrari    | 0:  |   |
| astenuti    | 8:  | Miriam Amato, Jacopo Cellai, Stefania Collesei, Tommaso Grassi, Silvia Noferi, Francesco Torselli, Donella Verdi, Arianna Xekalos,  |
| non votanti | 0:  |   |

essendo presenti 29 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Miriam AMATO, Jacopo CELLAI, Stefania COLLESEI, Francesco TORSELLI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| favorevoli  | 21: | Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, |
| contrari    | 0:  |  |
| astenuti    | 2:  | Silvia Noferi, Arianna Xekalos,  |
| non votanti | 2:  | Tommaso Grassi, Donella Verdi,   |

essendo presenti 25 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

| Commissione /<br>Quartiere | Data Invio | Data Scadenza | Data Parere | Parere     |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| Comm. 2                    | 22/10/2018 | 14/11/2018    | 13/11/2018  | Favorevole |
| Comm. 8                    | 23/10/2018 | 15/11/2018    | 13/11/2018  | Favorevole |
| Comm. 3                    | 24/10/2018 | 16/11/2018    | 13/11/2018  | Favorevole |
| Comm. 5                    | 24/10/2018 | 08/11/2018    | 25/10/2018  | Favorevole |

ALLEGATI INTEGRANTI

- REGOLAMENTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Carla De Ponti

IL PRESIDENTE  
Andrea Ceccarelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Proposta di modifica al Regolamento “Misure per la tutela del Centro Storico Unesco” così come modificato con Delibera di C.C. n. 27/2017 del 27.04.2017

|   |  |
|---|--|
| <p><b>MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO</b></p>  | <p><b>MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO</b></p>   |
| <p>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ</p> <p>1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.</p> <p>2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.</p> | <p>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ</p> <p>1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.</p> <p>2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.</p>  |
| <p><b>TITOLO I<br/>TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</b></p>   | <p><b>TITOLO I<br/>TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</b></p>  |
| <p>ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E ATTIVITA' VIETATE</p> <p>1. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato l'insediamento di nuove attività e il trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, delle seguenti tipologie:</p> <p>a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;</p> <p>b) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe, fatte salve le eccezioni elencate al successivo comma 2;</p> <p>c) artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, compresa la panificazione.</p> <p>2. Non rientrano nella tipologia indicata alla lettera b) del precedente comma, e pertanto sono ammesse, le somministrazioni effettuate:</p>                | <p>ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E ATTIVITA' VIETATE</p> <p>1. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato l'insediamento di nuove attività e il trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, <b>nonché l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti, delle attività esistenti</b> delle seguenti tipologie:</p> <p>a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;</p> <p>b) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe, fatte salve le eccezioni elencate al successivo comma 2;</p> <p>c) artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, compresa la panificazione.</p> <p>2. Non rientrano nella tipologia indicata alla lettera b) del precedente comma, e pertanto sono ammesse, le somministrazioni effettuate:</p> |

- a) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del decreto, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
- b) all'interno di librerie, teatri, cinema e musei, laddove la somministrazione abbia carattere accessorio e non prevalente. In particolare, la superficie per la somministrazione non potrà superare il 25% di quella destinata alla funzione principale;
- c) in forma accessoria: nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti della struttura; senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno; al domicilio del consumatore;
- d) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, oppure in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un esplicito interesse;
- e) all'interno delle strutture ricettive esistenti e con il servizio di somministrazione attivo per i clienti della struttura stessa che decidano di avvalersi della possibilità di aprire tale servizio anche al pubblico generico.

3. Senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, sono vietati, per le seguenti attività, il nuovo insediamento, l'aggiunta ad altra attività, il trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO,

- a) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del decreto, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
- b) all'interno di librerie, teatri, cinema e musei, **attività artigianali alimentari storiche di cui alla lista attività storiche e tradizionali**, laddove la somministrazione abbia carattere accessorio e non prevalente. In particolare, la superficie per la somministrazione non potrà superare il 25% di quella destinata alla funzione principale;
- c) in forma accessoria: nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti della struttura; senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno; al domicilio del consumatore;
- d) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, oppure in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un esplicito interesse;
- e) all'interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dall'articolo 18 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), nelle quali oltre al **consentito** servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita scia ai sensi dell'art. 43 della L.R. 28/2005 **delle normative regionali vigenti**.

3. Senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, sono vietati, per le seguenti attività, il nuovo insediamento, l'aggiunta ad altra attività, il trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO,

l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio dedicata alle attività vietate:

- a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente. E' possibile la vendita accessoria di pizza se il prodotto non viene pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario);
- b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;
- c) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art. 65 comma 2 e art. 49 comma 2 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.;
- d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari di cui all'art. 65 comma 1 e art. 49 comma 1 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
- e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella;
- f) sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato quali utilizzo di "stewart" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza. Le attività danzanti e di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo con

l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio dedicata alle attività vietate:

- a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente. E' possibile la vendita accessoria di pizza se il prodotto non viene pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario);
- b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;
- c) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art. 65 comma 2 e art. 49 comma 2 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.;
- d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari di cui all'art. 65 comma 1 e art. 49 comma 1 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
- e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella;
- f) sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato quali utilizzo di "stewart" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza. Le attività danzanti e di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo con carattere accessorio rispetto all'attività principale di somministrazione. Tale attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione. La superficie per l'intrattenimento non potrà dunque superare il

carattere accessorio rispetto all'attività principale di somministrazione. Tale attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione. La superficie per l'intrattenimento non potrà dunque superare il 25% di quella destinata alla somministrazione;

- g) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
- h) attività di commercio all'ingrosso;
- i) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio;
- j) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale
- l) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento

4. E' vietata, inoltre, senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, la vendita in forma esclusiva o prevalente delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, o l'ampliamento della superficie di vendita destinata alle merceologie vietate:

- a. materie prime tessili;
- b. rottami e materiale di recupero;
- c. articoli per l'imballaggio industriale;
- d. prodotti e materiali per l'edilizia;
- e. legnami;
- f. autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi
- g. natanti e loro accessori e ricambi;
- h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;
- j. materiali e componenti meccanici e simili;
- k. materiali antincendio e accessori;
- l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori;
- m. prodotti chimici;
- n. oli lubrificanti;
- o. materiali termoidraulici.

25% di quella destinata alla somministrazione;

- g) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
- h) attività di commercio all'ingrosso **in sede fissa, con esclusione della sola sede legale o ufficio di rappresentanza o sede purché non vi sia né deposito né presenza della merce;**
- i) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio;
- j) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;
- l) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento.

4. E' vietata, inoltre, senza il vincolo temporale di cui al precedente comma 1, la vendita in forma esclusiva o prevalente delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, o l'ampliamento della superficie di vendita destinata alle merceologie vietate:

- a. materie prime tessili;
- b. rottami e materiale di recupero;
- c. articoli per l'imballaggio industriale;
- d. prodotti e materiali per l'edilizia;
- e. legnami;
- f. autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi
- g. natanti e loro accessori e ricambi;
- h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;
- j. materiali e componenti meccanici e simili;
- k. materiali antincendio e accessori;
- l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori;
- m. prodotti chimici;

|  |  |
|--|--|
|  | <p>n. oli lubrificanti;<br/>o. materiali termoidraulici.</p> <p><b>4 - bis. Fermo restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il centro storico Unesco vendita e/o offerta di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.</b></p> <p><b>4- ter In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.</b></p>   |
| <p>5. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui ai precedenti commi le "attività esistenti" intese come quelle che, dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento, subentrano o, comunque indipendentemente dalla continuità di gestione, esercitano o si insediano in locali nei quali l'ultima attività esercitata corrispondeva alla medesima tipologia che si intende svolgere, come individuata alle lettere a), b) e c) del comma 1 e quelle elencate ai commi 3 e 4 e a parità di superficie o inferiore. Sono da intendersi, altresì, come attività esistenti anche quelle che, alla medesima data, abbiano effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento, o in ogni caso l'insediamento sia previsto da procedure speciali. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente e di sue eventuali varianti;</li> <li>- in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico relativamente a Cinema e Teatri.</li> </ul> | <p>5. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui ai precedenti commi le "attività esistenti" intese come quelle che, dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento (06.05.2017), subentrano o, <del>comunque indipendentemente dalla continuità di gestione, esercitano o si insediano in locali nei quali l'ultima attività esercitata corrispondeva alla medesima tipologia che si intende svolgere, come individuata alle lettere a), b) e c) del comma 1 e quelle elencate ai commi 3 e 4 e a parità di superficie o inferiore.</del></p> <p><del>Sono da intendersi, altresì, come attività esistenti anche quelle che, alla medesima data, abbiano</del> <b>avevano, prima di tale data,</b> effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, <b>concluso positivamente,</b> finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento, o in ogni caso l'insediamento <del>sia previsto da procedure speciali</del> <b>avesse già ottenuto la deroga ai sensi del disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016.</b></p> <p>Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento (06.05.2017).</p> <p>Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente e di sue eventuali varianti;</li> <li>- in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico relativamente a Cinema e Teatri.</li> </ul> |
| <p>ART. 2-BIS - ADEGUAMENTI e NORME TRANSITORIE</p>  | <p>ART. 2-BIS - ADEGUAMENTI e NORME TRANSITORIE</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>1. Le attività esistenti secondo la definizione di cui al comma precedente, esclusi i casi di subingresso e i trasferimenti all'interno del Centro Storico Unesco, che si avvieranno successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016.</p>   | <p>1. Le attività esistenti secondo la definizione di cui <del>al comma</del> <b>all'articolo</b> precedente, esclusi i casi di subingresso e i trasferimenti all'interno del Centro Storico Unesco <b>quando possibile</b>, che si avvieranno successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016.</p>  |
| <p>2. Le attività avviate a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento approvato con Del. C.C. 2016/C/00004 del 18.01.2016 dovranno esercitare l'attività in conformità ai rispettivi titoli e ai limiti oggettivi e funzionali con riferimento ai quali l'attività è stata abilitata, anche qualora intervengano subingressi nella gestione dell'attività.</p>  | <p>2. Le attività avviate a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento approvato con Del. C.C. 2016/C/00004 del 18.01.2016 dovranno esercitare l'attività in conformità ai rispettivi titoli e ai limiti oggettivi e funzionali con riferimento ai quali l'attività è stata abilitata, <b>salvo norme intervenute più favorevoli</b>, anche qualora intervengano subingressi nella gestione dell'attività.</p>   |
| <p>3. Nel caso di subingressi effettuati nella costanza del divieto di cui all'art. 2 comma 1 in una delle attività di cui alle lettere a), b), c) di cui all'art. 2 comma 1, laddove il subentrante richieda che l'Amministrazione comunale accerti la sua adesione al Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, l'Amministrazione farà una promozione specifica degli esercizi che abbiano ottenuto il riconoscimento.</p>   | <p>3. Nel caso di subingressi effettuati nella costanza del divieto di cui all'art. 2 comma 1 in una delle attività di cui alle lettere a), b), c) di cui all'art. 2 comma 1, laddove il subentrante richieda che l'Amministrazione comunale accerti la sua adesione al Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, l'Amministrazione farà una promozione specifica degli esercizi che abbiano ottenuto il riconoscimento.</p>   |
| <p>4. Fermi i divieti previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 2, decorso il termine del divieto dei tre anni di cui al comma 1 dell'art. 2, - salve successive modifiche al presente Regolamento -, le nuove attività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 comma 1, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, nonché alle prescrizioni già dettate per le attività esistenti nei successivi articoli del presente Regolamento, che saranno comunque riepilogate allo scadere del periodo di divieto di cui al comma 1 dell'art. 2.</p> | <p>4. Fermi i divieti previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 2, decorso il termine del divieto dei tre anni di cui al comma 1 dell'art. 2, - salve successive modifiche al presente Regolamento -, le nuove attività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 comma 1, dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, nonché alle prescrizioni già dettate per le attività esistenti nei successivi articoli del presente Regolamento, che saranno comunque riepilogate allo scadere del periodo di divieto di cui al comma 1 dell'art. 2.</p> |
| <p>5. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le attività di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici, dovranno adeguare la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:</p>  | <p>5. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le attività di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici, dovranno adeguare la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:</p>  |
| <p>a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in</p>  | <p>a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività, per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;</p> <p>b. devono essere posti in vendita prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Firenze e della Regione Toscana, secondo il Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, ivi compresa la possibilità di deroga in esso prevista, eccezion fatta per le attività che hanno ottenuto la deroga ai sensi del medesimo Disciplinare;</p> <p>c. nei locali dell'esercizio non dovranno essere svolte attività o comunque compiute operazioni riconducibili a money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria e anche mediante apparecchiature automatizzate.</p> <p>6. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le attività di cui alla lettera b) del precedente comma 1 dell'art. 2, qualora nei locali di esercizio vengano somministrate bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), dovranno adeguare la propria attività ad un disciplinare di Giunta, redatto a cura dell'Ufficio Città Sicura, concertato con tutte le associazioni di categoria interessate che sarà promulgato entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dove saranno indicate alcune misure volte a garantire il rispetto delle norme poste a tutela della quiete pubblica, che dovranno essere adottate, anche in forma consorziata, da quei locali che insistono in alcune zone della città, in alcuni periodi dell'anno e in determinati giorni della settimana, che, sempre di concerto con le associazioni di categoria, saranno individuati nel medesimo disciplinare;</p> <p>7. Decorso il termine di adeguamento dei 2 anni sopra indicato senza che le attività sopra citate siano state adeguate ai rispettivi requisiti non derogabili, l'Amministrazione assumerà i necessari provvedimenti interdittivi dell'attività.</p> | <p>servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività, per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;</p> <p>b. devono essere posti in vendita prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Firenze e della Regione Toscana, secondo il Disciplinare approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016, ivi compresa la possibilità di deroga in esso prevista, eccezion fatta per le attività che hanno ottenuto la deroga ai sensi del medesimo Disciplinare;</p> <p>c. nei locali dell'esercizio non dovranno essere svolte attività o comunque compiute operazioni riconducibili a money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria e anche mediante apparecchiature automatizzate.</p> <p>6. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le attività di cui alla lettera b) del precedente comma 1 dell'art. 2, qualora nei locali di esercizio vengano somministrate bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), dovranno adeguare la propria attività ad un disciplinare di Giunta, redatto a cura dell'Ufficio Città Sicura, concertato con tutte le associazioni di categoria interessate che sarà promulgato entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dove saranno indicate alcune misure volte a garantire il rispetto delle norme poste a tutela della quiete pubblica, che dovranno essere adottate, anche in forma consorziata, da quei locali che insistono in alcune zone della città, in alcuni periodi dell'anno e in determinati giorni della settimana, che, sempre di concerto con le associazioni di categoria, saranno individuati nel medesimo disciplinare;</p> <p>7. Decorso il termine di adeguamento dei 2 anni sopra indicato senza che le attività sopra citate siano state adeguate ai rispettivi requisiti non derogabili, l'Amministrazione assumerà i necessari provvedimenti interdittivi dell'attività.</p> |
| <p><b>ART. 3 QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE NEGLI ESERCIZI ORGANIZZATI CON IL SISTEMA DI VENDITA DEL LIBERO SERVIZIO</b></p> <p>1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del</p>  | <p><b>ART. 3 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE NEGLI ESERCIZI ORGANIZZATI CON IL SISTEMA DI VENDITA DEL LIBERO SERVIZIO</b></p> <p>1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>libero servizio, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici.</p> <p>2. Al fine di favorire i servizi alla residenza del Centro Storico, gli esercizi di cui al comma 1 devono altresì essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce.</p> <p>3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.</p> <p>4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.</p> <p>5. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.</p> <p>6. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano al ventennio fascista e al nazismo.</p> | <p>libero servizio, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici.</p> <p>2. Al fine di favorire i servizi alla residenza del Centro Storico, gli esercizi di cui al comma 1 devono altresì essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce.</p> <p>3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.</p> <p>4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.</p> <p>5. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.</p> <p>6. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano al ventennio fascista e al nazismo.</p> |
| <p><b>ART. 4 - LIMITI PER AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO</b></p> <p>1. Nelle Via dei Tornabuoni, Via Maggio, Lungarno Corsini, Via dei Fossi, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le attività di:</p> <p>a) commercio al dettaglio del settore di moda di alta gamma;</p> <p>b) librerie;</p> <p>c) gallerie d'arte e antiquari;</p> <p>d) arredamento e design;</p> <p>e) banche e assicurazioni;</p> <p>f) commercio di oggetti preziosi;</p> <p>g) commercio di orologi;</p> <p>h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;</p> <p>i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti.</p> <p>2. Sul Ponte Vecchio è ammesso solo il commercio dei generi di:</p> <p>a) oggetti preziosi;</p> <p>b) orologi;</p>   | <p><b>ART. 4 - LIMITI PER AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO</b></p> <p>1. Nelle Via dei Tornabuoni, Via Maggio, Lungarno Corsini, Via dei Fossi, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le attività di:</p> <p>a) commercio al dettaglio del settore di moda di alta gamma;</p> <p>b) librerie;</p> <p>c) gallerie d'arte e antiquari;</p> <p>d) arredamento e design;</p> <p>e) banche e assicurazioni;</p> <p>f) commercio di oggetti preziosi;</p> <p>g) commercio di orologi;</p> <p>h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;</p> <p>i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;</p> <p>j) <b>commercio al dettaglio di fiori e piante.</b></p> <p>2. Sul Ponte Vecchio è ammesso solo il commercio dei generi di:</p> <p>a) oggetti preziosi;</p>   |

c) oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.  
3. Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Nelle vie di cui ai precedenti commi 1 e 2 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.

5. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate ai commi 3 e 4 dell'art. 2, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO in una delle seguenti Piazze:

- a) Piazza San Giovanni
- b) Piazza Duomo
- c) Piazza della Repubblica
- d) Piazza Santa Croce
- e) Piazza della Signoria
- f) Piazza San Firenze
- g) Piazza S. Maria Novella
- h) Piazza Pitti
- i) Piazza Santo Spirito
- j) Piazza del Carmine
- k) Piazza SS. Annunziata

b) orologi;  
c) oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.  
3. Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Nelle vie di cui ai precedenti commi 1 e 2 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.

5. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate ai commi 3 e 4 dell'art. 2, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO in una delle seguenti Piazze:

- a) Piazza San Giovanni
- b) Piazza Duomo
- c) Piazza della Repubblica
- d) Piazza Santa Croce
- e) Piazza della Signoria
- f) Piazza San Firenze
- g) Piazza S. Maria Novella
- h) Piazza Pitti
- i) Piazza Santo Spirito
- j) Piazza del Carmine
- k) Piazza SS. Annunziata

6. E' altresì vietato il trasferimento in Via dei Neri delle attività esistenti di cui alle lettere a) b) e c) di cui al comma 1 dell'art. 2 ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO.

7. I veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici potranno circolare all'interno dell'area Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo attività, e comunque, anche fuori dalle aree interdette, in numero contingentato, stabilito dalla Giunta Comunale, e-èiò al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città. Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti che svolgono attività turistiche con tale tipologia di veicoli e velocipedi autorizzati alla circolazione nelle zone consentite dell'area Unesco devono essere selezionati a seguito di apposita procedura e per un tempo determinato, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e accesso al mercato.

8. Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 42/98 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura

|   |  |
|---|--|
|   | <p>della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.</p>  |
| <p>ART. 5 – ESERCIZI STORICI: TUTELA E DIVIETO DI TRASFORMAZIONE</p> <p>1. Al fine di tutelare la permanenza degli esercizi storici commerciali di cui all'elenco allegato al RUC, l'Amministrazione, previo confronto con la Soprintendenza, individuerà, con apposito disciplinare che dovrà essere adottato entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i requisiti che per ciascun esercizio saranno oggetto del divieto di trasformazione di cui al successivo comma 2.</p> <p>2. E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico appartenente alla lista allegata al RUC, se non previa deliberazione del Consiglio Comunale, su istanza di parte.</p> <p>3. Ai proprietari degli esercizi storici commerciali di cui all'elenco allegato al RUC, l'Amministrazione riconosce un'agevolazione IMU, così come previsto dal relativo Regolamento comunale.</p>  | <p>ART. 5 – ESERCIZI STORICI: TUTELA E DIVIETO DI TRASFORMAZIONE</p> <p>1. Al fine di tutelare la permanenza degli esercizi storici commerciali di cui all'elenco allegato al RUC, l'Amministrazione, previo confronto con la Soprintendenza, individuerà, con apposito disciplinare che dovrà essere adottato entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i requisiti che per ciascun esercizio saranno oggetto del divieto di trasformazione di cui al successivo comma 2.</p> <p>E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico appartenente alla lista allegata al RUC, se non previa deliberazione del Consiglio Comunale, <del>su istanza di parte:</del> <b>nei termini e nei casi stabiliti dal Regolamento sulle attività storiche e tradizionali.</b></p> <p>2. Ai proprietari degli esercizi storici commerciali di cui all'elenco allegato al RUC, l'Amministrazione riconosce un'agevolazione IMU, così come previsto dal relativo Regolamento comunale.</p>   |
| <p>ART. 6 - MANTENIMENTO DEL DECORO</p> <p>1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:</p> <p>a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;</p> <p>b) per i locali sfitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro)</li> <li>- tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro;</li> <li>- divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;</li> <li>- rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;</li> </ul> | <p>ART. 6 - MANTENIMENTO DEL DECORO</p> <p>1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:</p> <p>a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;</p> <p>b) per i locali sfitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro;</li> <li>- divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;</li> <li>- rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;</li> </ul> <p>c) mantenere in buono stato di</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.</p> <p>2. In merito all'uso dei dehor, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311/2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23,00, fatte salve le eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare e fatti salvi gli orari minori se espressi negli atti autorizzatori.</p>   | <p>manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.</p> <p>2. In merito all'uso dei dehor, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311/2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23,00, fatte salve le eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare e fatti salvi gli orari minori se espressi negli atti autorizzatori.</p>  |
| <p align="center"><b>TITOLO II<br/>CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE<br/>ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO<br/>PATRIMONIO MONDIALE UNESCO<br/>E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO<br/>SUL DECORO E LA SICUREZZA</b></p>   | <p align="center"><b>TITOLO II<br/>CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE<br/>ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO<br/>PATRIMONIO MONDIALE UNESCO<br/>E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO<br/>SUL DECORO E LA SICUREZZA</b></p>   |
| <p><b>ART. 7 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE<br/>BEVANDE ALCOLICHE</b></p> <p>1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21,00 fino alle ore 6,00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.</p> <p>2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune aree del territorio UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21,00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n.125.</p> | <p><b>ART. 7 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE<br/>BEVANDE ALCOLICHE</b></p> <p>1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21,00 fino alle ore 6,00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.</p> <p>2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune aree del territorio UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21,00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n.125.</p> |
| <p><b>ART. 8 - LIMITI AGLI ORARI DI<br/>SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE<br/>ALCOLICHE</b></p> <p>1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02,00 alle ore 06,00.</p> <p>2. La somministrazione di bevande</p>  | <p><b>ART. 8 - LIMITI AGLI ORARI DI<br/>SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE<br/>ALCOLICHE</b></p> <p>1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02,00 alle ore 06,00.</p> <p>2. La somministrazione di bevande</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.</p>   | <p>alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.</p>   |
| <p><b>ART. 9 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI</b></p> <p>1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.</p> <p>2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (così detto "alcol tour").</p> <p>3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetto "alcol tour"). Quindi il divieto si estende anche agli Organizzatori.</p> | <p><b>ART. 9 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI</b></p> <p>1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.</p> <p>2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (così detto "alcol tour").</p> <p>3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetto "alcol tour"). Quindi il divieto si estende anche agli Organizzatori.</p> |
| <p><b>ART. 10 - PULIZIA ESTERNO DEI LOCALI</b></p> <p>1. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche di cui al presente titolo, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.</p>   | <p><b>ART. 10 - PULIZIA ESTERNO DEI LOCALI</b></p> <p>1. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche di cui al presente titolo, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.</p>   |
| <p><b>ART. 11 - DEROGHE</b></p> <p>1. I divieti di cui agli articoli 7 e 8 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:</p> <p>a) la notte di Capodanno;</p> <p>b) la notte Bianca;</p> <p>c) la notte di San Giovanni.</p> <p>2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta con specifico atto motivato.</p>   | <p><b>ART. 11 - DEROGHE</b></p> <p>1. I divieti di cui agli articoli 7 e 8 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:</p> <p>a) la notte di Capodanno;</p> <p>b) la notte Bianca;</p> <p>c) la notte di San Giovanni.</p> <p>2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta con specifico atto motivato.</p>   |
| <p><b>TITOLO III</b><br/><b>SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI</b></p>   | <p><b>TITOLO III</b><br/><b>SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI</b></p>   |
| <p><b>ART. 12 - SANZIONI PER IL TITOLO I</b></p> <p>1. L'inosservanza dei divieti o delle</p>   | <p><b>ART. 12 - SANZIONI PER IL TITOLO I</b></p> <p>1. L'inosservanza dei divieti o delle</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>prescrizioni di cui agli articoli 2, 2 bis e 4 integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi, con conseguente provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.</p> <p>2. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 3 è soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi.</p> <p>3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 2 è sanzionata ai sensi dell'art. 17 del Piano per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 13/04/2015.</p> <p>4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 1, nonché di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).</p>   | <p>prescrizioni di cui agli articoli 2, 2 bis e 4 integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi, con conseguente provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.</p> <p>2. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 3 è soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi.</p> <p>3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 2 è sanzionata ai sensi dell'art. 17 del Piano per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 13/04/2015.</p> <p>4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 comma 1, nonché di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).</p>   |
| <p><b>ART. 13 - SANZIONI PER IL TITOLO II</b></p> <p>1. Le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 commesse dagli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa sono punite ai sensi dell'art. 15 bis comma 3, in relazione all'art. 102 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui venga accertata la violazione di cui all'art.7 oltre le ore 24,00 per il commercio al dettaglio in sede fissa e le ore 03,00 per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria ed interdittiva è del Prefetto.</p> <p>2. Le violazioni degli articoli 7, 8 e 9 comma 2, fattispecie riconducibili alla somministrazione di alimenti e bevande e alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata da tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione (esercizi ai sensi degli articoli 42, 45, 48 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., circoli privati, discoteche, alberghi, etc), sono punite ai sensi dell'art. 42 comma 4, in relazione all'art. 103 comma 2 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..</p> <p>3. Le violazioni degli articoli 7, 8, commesse dagli operatori abilitati al commercio e somministrazione su area pubblica sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 bis della L. 125/2001.</p> <p>4. Le ipotesi previste dagli articoli 9 comma 1 e 10 e le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e comunque tutte le altre violazioni non espressamente contemplate da normative di settore o dalle lettere 1 e 2 del presente articolo, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa</p> | <p><b>ART. 13 - SANZIONI PER IL TITOLO II</b></p> <p>1. Le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 commesse dagli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa sono punite ai sensi dell'art. 15 bis comma 3, in relazione all'art. 102 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui venga accertata la violazione di cui all'art.7 oltre le ore 24,00 per il commercio al dettaglio in sede fissa e le ore 03,00 per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria ed interdittiva è del Prefetto.</p> <p>2. Le violazioni degli articoli 7, 8 e 9 comma 2, fattispecie riconducibili alla somministrazione di alimenti e bevande e alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata da tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione (esercizi ai sensi degli articoli 42, 45, 48 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., circoli privati, discoteche, alberghi, etc), sono punite ai sensi dell'art. 42 comma 4, in relazione all'art. 103 comma 2 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..</p> <p>3. Le violazioni degli articoli 7, 8, commesse dagli operatori abilitati al commercio e somministrazione su area pubblica sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 bis della L. 125/2001.</p> <p>4. Le ipotesi previste dagli articoli 9 comma 1 e 10 e le violazioni degli articoli 7 e 9 comma 2 da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e comunque tutte le altre violazioni non espressamente contemplate da normative di settore o dalle lettere 1 e 2 del presente articolo, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>pecuniaria ivi prevista.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni (ricongribili al commercio al dettaglio in sede fissa), concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 bis comma 3 della medesima legge; di conseguenza è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due).</p> <p>6. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 5 (cinque) per ogni reiterazione;</p> <p>7. Ai sensi dell'art. 104 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici di cui al Titolo II.</p> <p>8. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 104 comma 5 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 20 (venti).</p> | <p>pecuniaria ivi prevista.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni (ricongribili al commercio al dettaglio in sede fissa), concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 bis comma 3 della medesima legge; di conseguenza è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due).</p> <p>6. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 5 (cinque) per ogni reiterazione;</p> <p>7. Ai sensi dell'art. 104 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., si considerano di particolare gravità le violazioni concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici di cui al Titolo II.</p> <p>8. In caso di reiterata violazione, ai sensi della definizione di reiterazione dell'art. 104 comma 5 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione sarà di giorni 20 (venti).</p> |
| <p><b>ART. 14 – ESECUZIONE COATTIVA E MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE</b></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 103 bis L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con le modalità dell'apposizione dei sigilli.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni sono indicate negli articoli 12 e 13 del presente Titolo, e comunque tutte le violazioni previste dalle normative di settore, disciplinanti le attività previsti nel Titolo I e nel Titolo II, sono da considerarsi di particolare gravità e comporteranno, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della stessa legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.</p>  | <p><b>ART. 14 – ESECUZIONE COATTIVA E MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE</b></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 103 bis L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con le modalità dell'apposizione dei sigilli.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni sono indicate negli articoli 12 e 13 del presente Titolo, e comunque tutte le violazioni previste dalle normative di settore, disciplinanti le attività previste nel Titolo I e nel Titolo II, sono da considerarsi di particolare gravità e comporteranno, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della stessa legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.</p>  |
| <p><b>ART. 15 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO</b></p> <p>1. Il presente testo è coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera di approvazione delle stesse, alle quali è esclusivamente riferibile il contenuto innovativo del Regolamento e che, pertanto, trovano</p>  | <p><b>ART. 15 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO</b></p> <p>1. Il presente testo è coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera di approvazione delle stesse, alle quali è esclusivamente riferibile il contenuto innovativo del Regolamento e che, pertanto, trovano</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>applicazione dalla data dell'entrata in vigore della delibera che le approva.</p> <p>2. Il Disciplinare attuativo del punto III comma 4 art. 2 del Regolamento Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016 resta in vigore.</p> <p>3. Restano abrogati:</p> <p>a. il Titolo 3 del Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013;</p> <p>b. l'art. 12 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione di cui alla Del. C.C. 2012/C/00010 del 26.03.2012;</p> <p>c. qualsiasi altra norma in contrasto con le previsioni del presente regolamento.</p> | <p>applicazione dalla data dell'entrata in vigore della delibera che le approva.</p> <p>2. Il Disciplinare attuativo del punto III comma 4 art. 2 del Regolamento Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, approvato con Del. G.C. 2016/G/00200 del 31.05.2016 resta in vigore.</p> <p>3. Restano abrogati:</p> <p>a. il Titolo 3 del Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013;</p> <p>b. l'art. 12 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione di cui alla Del. C.C. 2012/C/00010 del 26.03.2012;</p> <p>c. qualsiasi altra norma in contrasto con le previsioni del presente regolamento.</p> |
| <p>ARTICOLO 16 - NORMA FINALE</p> <p>1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.</p>  | <p>ARTICOLO 16 - NORMA FINALE</p> <p>1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.</p>  |

ALLEGATO N° 52  
ARGOMENTO N° 1086

tipo atto: Ordine del Giorno

Proponenti: Cosimo Guccione, Tommaso Grassi

Oggetto: per promuovere una normativa che tuteli i ciclo-fattorini (*riders*)

**Vista** la delibera 2018/00567 "Modifica regolamento "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico",

**Vista** l'audizione in Commissione Lavoro e Istruzione di una rappresentanza dei ciclo-fattorini (*riders*) accompagnati dalla NIDIL CGIL in data 20 Novembre,

**Considerato** fondamentale ampliare i diritti che tutelano la categoria dei ciclo-fattorini (*riders*)


**Auspicando** una veloce risoluzione della questione presso il tavolo aperto dal Ministero del Lavoro con la stipula di un Contratto Collettivo Nazionale per i ciclo-fattorini (*riders*)

#### Invita il Sindaco e la Giunta Comunale

a sottoporre al Consiglio Comunale nel più breve tempo possibile l'adozione e/o la modifica agli strumenti in materia affinché venga limitata la possibilità di utilizzo delle piazze e strade dell'area UNESCO alle aziende che effettuano consegna di alimenti e bevande tramite mezzi a due o tre ruote a trazione umana, salvo previa sottoscrizione di accordo con l'Amministrazione Comunale nel quale dettagliare le modalità di svolgimento del servizio.

  
DIREZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA GUCCIONE+GRASSI  
IL 26-11-18

N. 1



|                               |
|-------------------------------|
| COMUNE DI FIRENZE             |
| 26-11-18                      |
| Interrogazione N. _____       |
| interpellanza N. _____        |
| Mozione / O.D.G./RIS. N. 219F |

Tipo di Atto: Ordine del Giorno collegato alla **Proposta di deliberazione n. 567/2018** avente per oggetto: "Modifica Regolamento "Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"

Proponente : Maria Federica Giuliani

Oggetto : "MISURE A TUTELA DEL CENTRO UNESCO"

Vista la proposta di deliberazione n 567/2018 Modifica regolamento " Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico";

Visto il decreto Lgs. N 226/2016 " Decreto Scia 2" del 22/11/2016 che offre la possibilità ai Comuni di adottare norme a tutela delle zone di particolare pregio delle città;

Preso atto delle modifiche oggi proposte al Regolamento " Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico" e dopo una sua prima applicazione;

Ritenuto opportuno l'aggiornamento dello stesso a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici sull'impatto nell'attuazione di questo, ed in considerazione delle mutate condizioni venutasi a creare .

Chiede

-A tutela del Sito Unesco coincidente con il nostro Centro Storico , un approfondimento e la valutazione se inserire in tale disciplina la categoria delle autorimesse commerciali che insistono nel Centro Storico, e che finiscono per eludere le limitazioni al traffico poste a tutela dello stesso ;

-Valutare se inserire all'art 2 comma 3 del Regolamento fra i divieti di insediamento di nuove attività le autorimesse commerciali;

-Operare e verificare un controllo sul numero di accessi nelle liste bianche rispetto alle autorimesse commerciali presenti nel Centro Storico.

Maria Federica Giuliani



DIREZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA GIULIANI  
IL 26.11.18

N. 2

|                               |
|-------------------------------|
| COMUNE DI FIRENZE             |
| 26.11.18                      |
| Interrogazione N. _____       |
| Interpellanza N. _____        |
| Mozione / O.D.G./RIS. N. 2198 |

Ora:20.26

Verbale: 1087

**DELIBERAZIONE N.:** 2018/00633

**OGGETTO:** Ultima variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 del D.Lgs.267/2000 ed interventi correttivi.

**Soggetto/i proponente/i:** Lorenzo Perra

**Ufficio proponente:** DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

**Parere Commissioni/CdQ:** Comm. 1 - Favorevole - 20/11/2018 Revisori dei Conti - 15/11/2018

**20.26: Interviene Grassi Tommaso** chiede di mettere in discussione e votazione la delibera 14 di cui precedentemente era stato il rinvio

**20.27: Interviene Ceccarelli Andrea**

**20.28: Interviene Perra Lorenzo** illustra la delibera 633-18 e l'emendamento di giunta

**20.32: Interviene Ceccarelli Andrea**

**20.32: Interviene Grassi Tommaso** chiede di sospendere la seduta per leggere l'emendamento illustrato dall'Assessore Perra, fa una mozione d'ordine

**20.32: Interviene Ceccarelli Andrea**

**20.33 Il Presidente pone in votazione la mozione d'ordine Grassi per sospendere la seduta del Consiglio**

Presenti abilitati: 22

Favorevoli: 4

Contrari: 14

Astenuti: 4

Non Votanti: 0

**20.33: Esito: Respinto**

**Favorevoli**

Amato Miriam,Collesei Stefania,Grassi Tommaso,Verdi Donella

**Contrari**

Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Di Puccio Stefano,Falomi

Niccolo',Giani Cristina,Giuliani Maria Federica,Lauria Antonio,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio

**Astenuti**

Ceccarelli Andrea,Della Felice Susanna,Milani Luca,Noferi Silvia

**20.34 Il Presidente pone in votazione l'atto come emendato dalla Giunta**

Presenti abilitati: 28

Favorevoli: 21

Contrari: 6

Astenuti: 1

Non Votanti: 0

**20.34: Esito: Approvato emendato**

**Favorevoli**

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Ceccarelli Andrea,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Della Felice Susanna,Di Puccio Stefano,Falomi Niccolo',Giani Cristina,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio

**Contrari**

Amato Miriam,Cellai Jacopo,Collesei Stefania,Grassi Tommaso,Torselli Francesco,Verdi Donella

**Astenuti**

Noferi Silvia

**20.34 Il Presidente pone in votazione l' immediata eseguibilità dell' atto**

Presenti abilitati: 23

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 1

Non Votanti: 1

**20.35: Esito: Approvato**

**Favorevoli**

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Ceccarelli Andrea,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Della Felice Susanna,Di Puccio Stefano,Falomi Niccolo',Giani Cristina,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio

**Astenuti**

Noferi Silvia

**Non Votanti**

Verdi Donella

**20.35 Il Presidente dichiara tolta la seduta**

All. N. 1: **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2018/00633 – 1 stesura**

All. N. 2: **Emendamenti di Giunta alla proposta di Delibera 633/18**

All. N. 3: **DELIBERAZIONE N. 2018/C/00059 –stesura definitiva emendata**



N° 1  
TO N° 1082

Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Direzione Risorse finanziarie

Livello Superiore:  
Responsabile: Francesca Cassandrini  
Data Richiesta: 05/11/2018  
Numero: 2018/00633  
Proponente: Lorenzo Perra  
Altri Proponenti:

Estensore: Francesca Cassandrini  
Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

| Esercizio | Capitolo | Articolo | Accertamento | Sub Accert. | Importo |
|-----------|----------|----------|--------------|-------------|---------|
|           |          |          |              |             |         |

Spesa

| Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno | Sub Impegno | Importo |
|-----------|----------|----------|---------|-------------|---------|
|           |          |          |         |             |         |

**OGGETTO:** Ultima variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 del D.Lgs.267/2000 ed interventi correttivi.

## IL CONSIGLIO

### Premesso in primo luogo che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28 dicembre 2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, aggiornato nelle sue due sezioni strategica e operativa, unitamente al Bilancio Finanziario, nota integrativa al bilancio e Piano Triennale degli Investimenti 2018-20 successivamente variato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16 aprile 2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Prima variazione ai documenti di programmazione 2018/2020 ai sensi dell'art.175 c.2 del D.Lgs.267/2000";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18 aprile 2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 aprile 2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto della gestione 2017;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 26 giugno 2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la prima variazione di bilancio in via d'urgenza ai sensi dell'art.175 c.4 D.Lgs.267/200;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23 luglio 2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri dell'Ente ed è stata ratificata la deliberazione n.311 sopra citata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 395 del 4 settembre 2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la seconda variazione di bilancio in via d'urgenza ai sensi dell'art.175 c.4 D.Lgs.267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale 54 del 29 ottobre 2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la seconda variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 D.Lgs.267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23 ottobre 2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la terza variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 D.Lgs.267/2000 ed è stata ratificata la deliberazione di Giunta n.395 sopra indicata;

**Considerato che** il D.lgs.276/2000 all'art.175 c.3 prevede che le variazioni al bilancio di competenza del Consiglio possano essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun esercizio;

**Preso atto** che i responsabili di alcuni Servizi hanno rappresentato con varie richieste la necessità, da un lato, di apportare modifiche alle dotazioni degli interventi necessari alla realizzazione degli obiettivi programmati senza alterare il livello delle dotazioni complessive, ma adeguando gli stanziamenti sulla base delle nuove esigenze con riduzione contestuale delle dotazioni di quegli interventi ove è possibile prevedere economie, dall'altro, la necessità di procedere sia ad incrementi di spesa a fronte di correlati incrementi di entrata sia a riduzioni di entrata a fronte di riduzioni di stanziamenti di spesa non correlati;

**Rilevato** come si renda conseguentemente necessario provvedere alle modifiche sia per la parte corrente che per gli investimenti, come in sintesi di seguito indicato e analiticamente descritto negli allegati A1 (per quanto concerne la competenza relativa al triennio 2018-2020), A2 (per quanto concerne la cassa relativa al 2018), B e C (per quanto concerne la spesa di investimenti):

### parte corrente

per l'anno 2018 le voci principali sono rappresentate da:

- maggiori entrate derivanti da contributi pubblici (a fronte di spese correlate nel settore sociale ed educativo), da Firenze card, da privati per verifiche su impianti termici;
- minori entrate per proventi alle piscine comunali, per rimborsi spese elettorali da parte della Regione (con conseguenti minori spese correlate), per trasferimenti pubblici e privati per progetti attinenti all'istruzione ed alle attività economiche (con conseguenti minori spese correlate);
- maggiori spese per servizi finanziate con i trasferimenti da enti pubblici sopra citati, maggiori spese in ambito museale connesse all'incremento dell'entrata da Firenze card, maggiori spese per contributi in ambito culturale e per integrazione dei canoni di locazione, maggiori spese per

servizi relativi sia alle verifiche su impianti termici sia per manutenzione ordinaria verde pubblico;

- minori spese da rimborso per utenti per abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale;

per gli anni 2019 e 2020 le voci principali sono rappresentate da:

- maggiori entrate derivanti da contributi pubblici per progetti in ambito sociale, interventi di protezione civile e di sviluppo economico con connesso incremento delle spese per servizi correlate;
- maggiori spese per comunicazione, per attività di controllo sui mercati, per manutenzione ordinaria sul patrimonio dell'ente, per illuminazione pubblica,
- minori spese per integrazione canoni di locazione (anticipate al 2018);

#### parte investimenti

per le annualità 2018-2020 le variazioni al piano triennale degli investimenti, all'elenco annuale e programma triennale dei lavori pubblici, sono rappresentate principalmente dall'inserimento di interventi finanziati con nuovi contributi, dalla modifica di interventi già previsti attraverso l'individuazione di diversa fonte di finanziamento o di diverso importo ed allo slittamento di alcuni investimenti dal 2018 al 2019, tenuto conto dello slittamento dal 2018 al 2019 della tempistica di ottenimento della fonte di finanziamento rappresentata da alienazioni del patrimonio dell'Ente; per l'elenco analitico si rinvia agli allegati B e C;

**Considerato che** a seguito delle suddette variazioni viene redatto apposito allegato D, parte integrante del presente provvedimento, da inviare al Tesoriere una volta approvato il presente provvedimento;

**Considerato altresì che** le variazioni al Piano triennale investimenti riportate nell'allegato B integrano per quanto attiene alle nuove opere pubbliche il corrispondente DUP nella sezione operativa;

**Visto** l'art. 175 c.2 del D.Lgs. n. 267/00 che disciplina le variazioni di bilancio;

#### **Premesso in secondo luogo che:**

- nel mese di maggio la Sezione regionale di controllo per la Toscana (di seguito Sezione), a seguito dell'invio, nei mesi precedenti e nel rispetto delle scadenze di legge, dei questionari sui rendiconti 2015 e 2016, ha richiesto chiarimenti ed integrazioni finalizzate all'istruttoria della documentazione inviata su diversi aspetti rappresentati dal risultato della gestione finanziaria, dalle spese di personale, dalla verifica della capacità di indebitamento e dal rispetto del patto di stabilità interno. In particolar modo le richieste riguardanti il risultato della gestione finanziaria hanno riguardato la corretta apposizione dei vincoli, la corretta definizione delle quote accantonate e destinate ad investimenti, l'applicazione del risultato di amministrazione, la natura delle risorse che hanno alimentato l'avanzo generato dalla gestione di competenza e dei residui, l'operazione di riaccertamento straordinario effettuata con riferimento al 1.01.2015, le operazioni di riaccertamento ordinario effettuate con riferimento al 31.12.2015 ed al 31.12.2016, la composizione del fondo pluriennale vincolato e le variazioni che ne hanno modificato gli importi nel corso degli esercizi oggetto di analisi, la quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità a preventivo e consuntivo, la destinazione in spesa delle sanzioni al codice della strada, le movimentazioni contabili circa le partite di giro ed altre entrate per conto terzi, la cassa ed, infine, la quantificazione dei fondi vincolati;
- questo Ente ha inviato tutti i chiarimenti richiesti in data 30.05.2018;
- nel mese di ottobre la Sezione ha richiesto ulteriori chiarimenti, inviati in data 4.10.2018, e riguardanti i vincoli apposti sul risultato di amministrazione 2015, le radiazioni dei residui attivi effettuate al 31.12.2015, la determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2015 ed al 31.12.2016 e la determinazione del fondo svalutazione al 31.12.2016;

- in data 17.10.2018 la Sezione, terminata l'istruttoria di cui sopra, ha inviato all'Ente una bozza di deliberazione che evidenziava alcune irregolarità, oggetto di ulteriori controdeduzioni presentate da questo Ente in data 22 ottobre 2018;
- in data 31.10.2018 la Sezione ha adottato, recependo le controdeduzioni inviate dall'Ente, la deliberazione n. 75 riguardante i rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Firenze;
- nella suddetta deliberazione sono evidenziate alcune irregolarità che richiedono l'adozione di interventi correttivi rappresentati dalle specificazioni indicate in parte dispositiva;

#### **Considerato che per quanto attiene al 2015:**

- questo Ente ha chiuso con un risultato di amministrazione positivo pari ad euro 96.935.863,28, che, a seguito dell'applicazione dei vincoli, in particolar modo dell'accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità, è passato a disavanzo per euro 156.528.696,69, da ascrivere interamente, come confermato dalla pronuncia stessa, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui;
- il suddetto disavanzo viene ripianato, come prescritto dalla normativa (Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2015 integrata con deliberazione di Consiglio n. 50/2016;
- la normativa ha pertanto previsto la possibilità di avere un risultato di amministrazione negativo a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e di ripianare quest'ultimo in un arco temporale trentennale, così come avvenuto;
- la quota di disavanzo del 2015 pari ad euro 5.509.103,19 è stata interamente finanziata dalla gestione, che ha consentito altresì di ottenere un margine superiore (pari ad euro 3.235.296,08) rispetto alla rata di competenza;
- pertanto la gestione 2015 ha consentito il riassorbimento della rata di disavanzo di competenza della suddetta annualità, in linea con quanto definito dalle deliberazioni consiliari sopra citate ed approvate ai sensi del DM del 2 aprile 2015; l'irregolarità citata nella specifica pronuncia concerne la presenza di un disavanzo al 31.12.2015, derivante dal fondo crediti dubbia esigibilità creato a seguito dei mancati incassi negli esercizi precedenti al 2015; questo disavanzo registra comunque al 31.12.2015 una riduzione rispetto a quello generato al 01.01.2015;
- per quanto attiene al rilievo sulla cassa, si segnala che questo Ente ha chiuso l'esercizio con un fondo di cassa positivo pari ad euro 79.988.394,53 e nessuna anticipazione di Tesoreria è stata attivata e non restituita al 31.12.2015. Il disallineamento tra la quantificazione della giacenza di cassa vincolata derivante dalle risultanze contabili al 31.12.2015 e la consistenza derivante dalle risultanze del tesoriere deriva dall'adozione della sentenza della Corte dei Conti n.31/sez.aut.2015/INPR del 9 novembre 2015 che ha di fatto ridotto le entrate da considerare vincolate e che, essendo intervenuta a fine anno, non ha consentito il riallineamento da parte del Tesoriere rispetto alla consistenza già comunicata ed alla quale il Tesoriere si era allineato. Questo ente ha comunque provveduto, con apposito atto comunicato al Tesoriere, alla determinazione della consistenza della cassa vincolata al 31.12.2015 (con richiesta al Tesoriere del relativo adeguamento) e, di conseguenza, alla determinazione delle entrate a specifica destinazione attivate e non reintegrate alla stessa data;

#### **Considerato che per quanto attiene al 2016:**

- questo Ente ha chiuso con un risultato di amministrazione positivo pari ad euro 131.910.162,68, che a seguito dell'applicazione dei vincoli, in particolar modo dell'accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità come per l'esercizio precedente, è passato a disavanzo per euro 153.848.765,42, importo comunque ridotto rispetto a quello emerso nel 2015; a fronte dell'impossibilità segnalata (che invece era stata considerata in fase di approvazione del rendiconto) di utilizzo per l'assorbimento della quota di disavanzo 2016 di una parte di quanto avanzato al 31.12.2015 (pari complessivamente ad euro 3.235.296,08), la quota di disavanzo non riassorbita pari ad euro 2.829.171,93 viene finanziata con le eccedenze derivanti dalle risultanze del rendiconto 2017, già approvato dal Consiglio comunale con apposito atto deliberativo n. 15/2018;
- per quanto attiene alla cassa, premesso che questo Ente ha chiuso l'esercizio con un fondo di cassa positivo pari ad euro 93.297.303,67 e nessuna anticipazione di Tesoreria è stata attivata e non

restituita al 31.12.2016, la motivazione del disallineamento tra la quantificazione della giacenza di cassa vincolata derivante dalle risultanze contabili al 31.12 e la consistenza derivante dalle risultanze del tesoriere è la medesima di quella segnalata per il 2015. Anche in questo caso l'ente ha provveduto con apposito atto, comunicato al Tesoriere, alla determinazione della consistenza della cassa vincolata al 31.12.2016 (con richiesta al Tesoriere del relativo adeguamento) e di conseguenza alla determinazione delle entrate a specifica destinazione attivate e non reintegrate alla stessa data.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, del .....Prot. .... del .....

Vista la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge;

### DELIBERA

1. **DI MODIFICARE** il bilancio finanziario ed il Piano Triennale degli investimenti come riportato negli allegati **A1** (competenza 2018-2020), **A2** (cassa 2018), **B e C** (piano triennale investimenti), parti integranti del presente provvedimento, dando atto che le risultanze del bilancio finanziario vengono così ridefinite:

| TITOLI DELL' ENTRATA   | 2018                    | 2019                    | 2020                    |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| AVANZO e FONDI   | 254.928.835,69          | 95.103.397,18           | 5.295.338,29            |
| TITOLO 1- Entrate di natura tributaria, contributiva e perequat. | 371.313.383,92          | 362.798.039,78          | 362.842.422,12          |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                | 72.443.097,00           | 61.954.873,58           | 57.072.862,84           |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie                               | 260.996.471,45          | 269.538.150,89          | 260.625.896,78          |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                             | 485.093.842,37          | 105.492.170,20          | 32.279.289,89           |
| TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie          | 30.230.859,55           | 67.504.090,68           | 31.652.010,45           |
| TITOLO 6 - Accensione prestiti                                   | 34.560.000,00           | 68.620.143,91           | 33.887.041,00           |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          | 300.000.000,00          | 300.300.000,00          | 300.300.000,00          |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro             | 1.548.490.000,00        | 1.548.490.000,00        | 1.548.490.000,00        |
| <b>Totale</b>  | <b>3.358.056.489,98</b> | <b>2.879.800.866,22</b> | <b>2.632.444.861,37</b> |
| TITOLI DELLA SPESA   | 2018                    | 2019                    | 2020                    |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                     | 5.509.103,19            | 5.509.103,19            | 5.509.103,19            |
| TITOLO 1 - Spese correnti  | 685.837.861,64          | 658.898.817,14          | 640.753.637,19          |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale                               | 741.988.777,27          | 280.696.831,37          | 44.708.817,19           |
| TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie             | 37.565.282,40           | 35.000.000,00           | 30.000.000,00           |
| TITOLO 4 - Rimborso prestiti                                     | 38.665.465,48           | 50.906.114,52           | 62.683.303,80           |
| TITOLO 5 - Chiusura anticipaz. da istituto tesoriere/cassiere    | 300.000.000,00          | 300.300.000,00          | 300.300.000,00          |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro              | 1.548.490.000,00        | 1.548.490.000,00        | 1.548.490.000,00        |
| <b>Totale</b>  | <b>3.358.056.489,98</b> | <b>2.879.800.866,22</b> | <b>2.632.444.861,37</b> |

2. **DI DARE ATTO** che per gli esercizi 2018-2020 la nuova situazione economica è la seguente:

| <b>ENTRATA</b>   |   | <b>2018</b>           | <b>2019</b>           | <b>2020</b>           |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione vincolato                                | + | 3.941.004,70          |                       |                       |
| Avanzo di amministrazione da accantonamenti                        | + | 2.138.999,70          |                       |                       |
| TITOLO 1- Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | + | 371.313.383,92        | 362.798.039,78        | 362.842.422,12        |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                  | + | 72.443.097,00         | 61.954.873,58         | 57.072.862,84         |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                 | + | 260.996.471,45        | 269.538.150,89        | 260.625.896,78        |
| Fondo Pluriennale Vincolato per finanziamento spese correnti       | + | 14.729.079,36         | 5.647.304,00          | 5.054.567,61          |
| Entrate correnti che finanziano spese di investimento              | - | 2.117.584,62          | 374.333,40            | 386.746,44            |
| Entrate in c/capitale che finanziano spese correnti                | + | 22.001,95             |                       |                       |
| Entrate in c/capitale che finanziano spese rimborso prestiti       | + | 895.976,85            | 10.000.000,00         | 17.987.041,27         |
| A) totale entrate correnti   | + | 724.362.430,31        | 709.564.034,85        | 703.196.044,18        |
| Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti           | + | 5.650.000,00          | 5.750.000,00          | 5.750.000,00          |
| <b>Totale entrate bilancio corrente</b>                            |   | <b>730.012.430,31</b> | <b>715.314.034,85</b> | <b>708.946.044,18</b> |
| <b>SPESA</b>   |   | <b>2018</b>           | <b>2019</b>           | <b>2020</b>           |
| TITOLO 1 - Spese correnti  | + | 685.837.861,64        | 658.898.817,14        | 640.753.637,19        |
| TITOLO 4 - Rimborso prestiti                                       | + | 38.665.465,48         | 50.906.114,52         | 62.683.303,80         |
| Disavanzo di amministraz. da riaccertamento straordinario          | + | 5.509.103,19          | 5.509.103,19          | 5.509.103,19          |
| B) totale spese titoli I,III                                       | + | 730.012.430,31        | 715.314.034,85        | 708.946.044,18        |
| <b>Totale spese bilancio corrente</b>                              |   | <b>730.012.430,31</b> | <b>715.314.034,85</b> | <b>708.946.044,18</b> |

3. **DI MODIFICARE**, in conseguenza delle variazioni effettuate con il presente provvedimento, il documento unico di programmazione, ivi compreso l'elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici.
4. **DI APPROVARE** a seguito delle suddette variazioni l'allegato D, parte integrante del presente provvedimento, contenente i dati da comunicare al tesoriere connessi alla presente variazione;
5. **DI PRENDERE ATTO** della specifica pronuncia di cui alla deliberazione n.75/2018 della sezione regionale di controllo per la Toscana attinente ai rendiconti 2015 e 2016, allegata al presente atto (allegato E), e di dare atto che:

1) Per quanto attiene ai rilievi sui vincoli da applicare al fondo cassa (cassa vincolata):

- le quote vincolate al 31.12 delle annualità 2015 e 2016 ammontano rispettivamente ad euro 152.087.724,11 e ad euro 153.726.290,80; questi importi, se integrati con il fondo di cassa finale vincolato dei rispettivi esercizi e con alcuni incassi di competenza dell'anno precedente intervenuti nel primo periodo dell'esercizio successivo (rappresentati dalle giacenze al 31.12 nei conti correnti postali e bancari e dall'IMU), generano entrate a specifica destinazione attivate e non rientrate al 31.12 per euro 67.318.618,69 (al 31.12.2015), per euro 55.936.311,17 (al 31.12.2016) ed infine per euro 30.779.915,65 (al 31.12.2017). Pertanto, oltre ad essere attentamente monitorato, il fenomeno è in netta riduzione nelle ultime annualità 2015-2017 consuntive;
- questo Ente procede con l'allineamento della consistenza della cassa vincolata, determinata con atti gestionali a seguito del recepimento della sentenza della Corte dei Conti di cui alla

deliberazione n.31/sez.aut.2015/INPR del 9 novembre 2015, con le risultanze contabili, nel 2018, in quanto solo nella suddetta annualità il Tesoriere ha indicato la procedura da seguire per effettuare il riallineamento.

- 2) Per quanto attiene al disavanzo 2016 si segnala che la quota non riassorbita con la gestione, pari ad euro 2.829.171,93, viene riassorbita con le eccedenze della gestione 2017 come da prospetto sotto riportato che con il presente atto viene approvato, ad integrazione di quanto già deliberato dal Consiglio con provvedimento n.15/2018:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Disavanzo da applicazione vincoli al 01.01.2017 ( A)                | 153.848.765,42        |
| Rata annua di ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario (B) | 5.509.103,19          |
| Ripiano disavanzo come da deliberazione 75/2018 (C)                 | 2.829.171,93          |
| <b>Disavanzo massimo da vincoli al 31.12.2017 (D=A-B-C)</b>         | <b>145.510.490,30</b> |
| Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 (E)                         | 191.009.653,31        |
| Vincoli (F)   | 323.963.383,33        |
| Disavanzo al netto dei vincoli al 31.12.2017 (G=E-F)                | 132.953.730,02        |
| <b>Margine (H=D-G)</b>  | <b>12.556.760,28</b>  |

6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

PROPOSTA DELIBERA n. 633/2018 avente per oggetto "Ultima variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 del D.Lgs. 267/2000 ed interventi correttivi."

a) Bilancio parte corrente

Modificare le previsioni di entrata e di spesa della parte corrente del bilancio annualità 2018 come segue:

| 2018             |                 |                    |                 |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| ENTRATA          |                 | SPESA              |                 |
| Titolo/Tipologia | Importo aumento | Missione/Programma | Importo aumento |
| 0.9900           | 2.062.409,81    | 14.02              | 97.409,81       |
|                  |                 | 03.01              | 1.965.000,00    |
| 2.0101           | 57.738,90       | 50.01              | 79.587,64       |
| 3.0500           | 21.848,74       |                    |                 |
| 2.0101           | 138.576,13      | 12.07              | 138.576,13      |

Motivazione: applicazione avanzo vincolato per spesa corrente ed inserimento maggiori entrate (tra cui un contributo dallo Stato) per maggiori spese correnti.


b) Bilancio Parte investimenti

A seguito di rettifiche connesse a diverse priorità emerse vengono integrati gli allegati B e C della proposta di delibera in oggetto secondo quanto contenuto negli allegati 1 e 2 al presente emendamento e le connesse previsioni di entrata e spesa degli investimenti.

Viene dato mandato ai competenti uffici di provvedere alla redazione dei testi coordinati della delibera in oggetto e dei suoi allegati con le modifiche conseguenti agli emendamenti di cui sopra.


Firenze, 26 novembre 2018

Assessore al Bilancio  
 Lorenzo Perra




Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Dr.ssa Francesca Cassandrini



Parere Collegio dei Revisori

IL COLLEGIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



Firenze 26/11/18



| Categoria tematica   | Missione | Programma | Codice opera | Descrizione  | Importo totale presunto dell'opera | Tipo fin. Originario | operat/non opera | Data prevista Inizio | Avanzo applicato 2018 |
|----------------------|----------|-----------|--------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| STRADE E MARCIAPIEDI | 10       | 05        | 120421       | Attività di progettazione per interventi stradali di mobilità (trasferimenti da RFI) | 1.303.000,00                       | A.V08                | N                | 2016                 | 1.303.000,00          |
| STRADE E MARCIAPIEDI | 10       | 05        | 120420       | Attività di progettazione per interventi stradali di mobilità (trasferimenti da RFI) | 804.000,00                         | A.V08                | N                | 2013                 | 747.880,49            |



ALLEGATO N° 3  
ARGOMENTO N° 1087

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2018

DELIBERAZIONE N. 2018/C/00059 (PROPOSTA N. 2018/00633)

ARGOMENTO N.1087

**Oggetto:** Ultima variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 del D.Lgs.267/2000 ed interventi correttivi.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 14.38 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea CECCARELLI  
Assiste Il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Leonardo Bieber, Stefania Collesei, Donella Verdi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Andrea CECCARELLI    | Fabio GIORGETTI         |
| Benedetta ALBANESE   | Maria Federica GIULIANI |
| Miriam AMATO         | Tommaso GRASSI          |
| Nicola ARMENTANO     | Cosimo GUCCIONE         |
| Angelo BASSI         | Domenico Antonio LAURIA |
| Leonardo BIEBER      | Luca MILANI             |
| Jacopo CELLAI        | Francesca NANNELLI      |
| Marco COLANGELO      | Silvia NOFERI           |
| Stefania COLLESEI    | Francesca PAOLIERI      |
| Angelo D'AMBRISI     | Serena PERINI           |
| Susanna DELLA FELICE | Andrea PUGLIESE         |
| Stefano DI PUCCIO    | Fabrizio RICCI          |
| Niccolò FALOMI       | Francesco TORSELLI      |
| Cristina GIANI       | Donella VERDI           |
|                      |                         |

risultano altresì assenti i Consiglieri:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cecilia PEZZA     | Luca TANI       |
| Mario RAZZANELLI  | Mario TENERANI  |
| Alessio ROSSI     | Giacomo TROMBI  |
| Cristina SCALETTI | Arianna XEKALOS |
|                   |                 |

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## OMISSIS

## IL CONSIGLIO

### Premesso in primo luogo che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28 dicembre 2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, aggiornato nelle sue due sezioni strategica e operativa, unitamente al Bilancio Finanziario, nota integrativa al bilancio e Piano Triennale degli Investimenti 2018-20 successivamente variato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16 aprile 2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Prima variazione ai documenti di programmazione 2018/2020 ai sensi dell'art.175 c.2 del D.Lgs.267/2000";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18 aprile 2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 aprile 2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto della gestione 2017;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 26 giugno 2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la prima variazione di bilancio in via d'urgenza ai sensi dell'art.175 c.4 D.Lgs.267/2000;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23 luglio 2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri dell'Ente ed è stata ratificata la deliberazione n.311 sopra citata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 395 del 4 settembre 2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la seconda variazione di bilancio in via d'urgenza ai sensi dell'art.175 c.4 D.Lgs.267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale 54 del 29 ottobre 2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la seconda variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 D.Lgs.267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23 ottobre 2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la terza variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 D.Lgs.267/2000 ed è stata ratificata la deliberazione di Giunta n.395 sopra indicata;

**Considerato che** il D.lgs.276/2000 all'art.175 c.3 prevede che le variazioni al bilancio di competenza del Consiglio possano essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun esercizio;

**Preso atto** che i responsabili di alcuni Servizi hanno rappresentato con varie richieste la necessità, da un lato, di apportare modifiche alle dotazioni degli interventi necessari alla realizzazione degli obiettivi programmati senza alterare il livello delle dotazioni complessive, ma adeguando gli stanziamenti sulla base delle nuove esigenze con riduzione contestuale delle dotazioni di quegli interventi ove è possibile prevedere economie, dall'altro, la necessità di procedere sia ad incrementi di spesa a fronte di correlati incrementi di entrata sia a riduzioni di entrata a fronte di riduzioni di stanziamenti di spesa non correlati;

**Rilevato** come si renda conseguentemente necessario provvedere alle modifiche sia per la parte corrente che per gli investimenti, come in sintesi di seguito indicato e analiticamente descritto negli allegati A1 (per

quanto concerne la competenza relativa al triennio 2018-2020), A2 (per quanto concerne la cassa relativa al 2018), B e C (per quanto concerne la spesa di investimenti):

#### parte corrente

per l'anno 2018 le voci principali sono rappresentate da:

- maggiori entrate derivanti da contributi pubblici (a fronte di spese correlate nel settore sociale ed educativo), da Firenze card, da privati per verifiche su impianti termici;
- minori entrate per proventi alle piscine comunali, per rimborsi spese elettorali da parte della Regione (con conseguenti minori spese correlate), per trasferimenti pubblici e privati per progetti attinenti all'istruzione ed alle attività economiche (con conseguenti minori spese correlate);
- maggiori spese per servizi finanziate con i trasferimenti da enti pubblici sopra citati, maggiori spese in ambito museale connesse all'incremento dell'entrata da Firenze card, maggiori spese per contributi in ambito culturale e per integrazione dei canoni di locazione, maggiori spese per servizi relativi sia alle verifiche su impianti termici sia per manutenzione ordinaria verde pubblico;
- minori spese da rimborso per utenti per abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale;

per gli anni 2019 e 2020 le voci principali sono rappresentate da:

- maggiori entrate derivanti da contributi pubblici per progetti in ambito sociale, interventi di protezione civile e di sviluppo economico con connesso incremento delle spese per servizi correlate;
- maggiori spese per comunicazione, per attività di controllo sui mercati, per manutenzione ordinaria sul patrimonio dell'ente, per illuminazione pubblica,
- minori spese per integrazione canoni di locazione (anticipate al 2018);

#### parte investimenti

per le annualità 2018-2020 le variazioni al piano triennale degli investimenti, all'elenco annuale e programma triennale dei lavori pubblici, sono rappresentate principalmente dall'inserimento di interventi finanziati con nuovi contributi, dalla modifica di interventi già previsti attraverso l'individuazione di diversa fonte di finanziamento o di diverso importo ed allo slittamento di alcuni investimenti dal 2018 al 2019, tenuto conto dello slittamento dal 2018 al 2019 della tempistica di ottenimento della fonte di finanziamento rappresentata da alienazioni del patrimonio dell'Ente; per l'elenco analitico si rinvia agli allegati B e C;

**Considerato che** a seguito delle suddette variazioni viene redatto apposito allegato D, parte integrante del presente provvedimento, da inviare al Tesoriere una volta approvato il presente provvedimento;

**Considerato altresì che** le variazioni al Piano triennale investimenti riportate nell'allegato B integrano per quanto attiene alle nuove opere pubbliche il corrispondente DUP nella sezione operativa;

**Visto** l'art. 175 c.2 del D.Lgs. n. 267/00 che disciplina le variazioni di bilancio;

#### **Premesso in secondo luogo che:**

- nel mese di maggio la Sezione regionale di controllo per la Toscana (di seguito Sezione), a seguito dell'invio, nei mesi precedenti e nel rispetto delle scadenze di legge, dei questionari sui rendiconti 2015 e 2016, ha richiesto chiarimenti ed integrazioni finalizzate all'istruttoria della documentazione inviata su diversi aspetti rappresentati dal risultato della gestione finanziaria, dalle spese di personale, dalla verifica della capacità di indebitamento e dal rispetto del patto di stabilità interno. In particolar modo le richieste riguardanti il risultato della gestione finanziaria hanno riguardato la corretta apposizione dei vincoli, la corretta definizione delle quote accantonate e destinate ad investimenti, l'applicazione del risultato di amministrazione, la natura delle risorse che hanno alimentato l'avanzo generato dalla gestione di competenza e dei residui, l'operazione di riaccertamento straordinario effettuata con riferimento al 1.01.2015, le operazioni di riaccertamento ordinario effettuate con riferimento al 31.12.2015 ed al 31.12.2016, la composizione del fondo pluriennale vincolato e le variazioni che ne hanno modificato gli importi nel corso degli esercizi oggetto di analisi, la quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità a preventivo e consuntivo, la destinazione in spesa delle sanzioni al codice della strada, le movimentazioni contabili circa le partite di giro ed altre entrate per conto terzi, la cassa ed, infine, la quantificazione dei fondi vincolati;
- questo Ente ha inviato tutti i chiarimenti richiesti in data 30.05.2018;
- nel mese di ottobre la Sezione ha richiesto ulteriori chiarimenti, inviati in data 4.10.2018, e riguardanti i vincoli apposti sul risultato di amministrazione 2015, le radiazioni dei residui attivi effettuate al 31.12.2015, la determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2015 ed al 31.12.2016 e la determinazione del fondo svalutazione al 31.12.2016;
- in data 17.10.2018 la Sezione, terminata l'istruttoria di cui sopra, ha inviato all'Ente una bozza di deliberazione che evidenziava alcune irregolarità, oggetto di ulteriori controdeduzioni presentate da questo Ente in data 22 ottobre 2018;
- in data 31.10.2018 la Sezione ha adottato, recependo le controdeduzioni inviate dall'Ente, la deliberazione n. 75 riguardante i rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Firenze;
- nella suddetta deliberazione sono evidenziate alcune irregolarità che richiedono l'adozione di interventi correttivi rappresentati dalle specificazioni indicate in parte dispositiva;

#### **Considerato che per quanto attiene al 2015:**

- questo Ente ha chiuso con un risultato di amministrazione positivo pari ad euro 96.935.863,28, che, a seguito dell'applicazione dei vincoli, in particolar modo dell'accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità, è passato a disavanzo per euro 156.528.696,69, da ascrivere interamente, come confermato dalla pronuncia stessa, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui;
- il suddetto disavanzo viene ripianato, come prescritto dalla normativa (Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2015 integrata con deliberazione di Consiglio n. 50/2016;
- la normativa ha pertanto previsto la possibilità di avere un risultato di amministrazione negativo a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e di ripianare quest'ultimo in un arco temporale trentennale, così come avvenuto;
- la quota di disavanzo del 2015 pari ad euro 5.509.103,19 è stata interamente finanziata dalla gestione, che ha consentito altresì di ottenere un margine superiore (pari ad euro 3.235.296,08) rispetto alla rata di competenza;
- pertanto la gestione 2015 ha consentito il riassorbimento della rata di disavanzo di competenza della suddetta annualità, in linea con quanto definito dalle deliberazioni consiliari sopra citate ed approvate ai sensi del DM del 2 aprile 2015; l'irregolarità citata nella specifica pronuncia concerne la presenza di un disavanzo al 31.12.2015, derivante dal fondo crediti dubbia esigibilità creato a

seguito dei mancati incassi negli esercizi precedenti al 2015; questo disavanzo registra comunque al 31.12.2015 una riduzione rispetto a quello generato al 01.01.2015;

- per quanto attiene al rilievo sulla cassa, si segnala che questo Ente ha chiuso l'esercizio con un fondo di cassa positivo pari ad euro 79.988.394,53 e nessuna anticipazione di Tesoreria è stata attivata e non restituita al 31.12.2015. Il disallineamento tra la quantificazione della giacenza di cassa vincolata derivante dalle risultanze contabili al 31.12.2015 e la consistenza derivante dalle risultanze del tesoriere deriva dall'adozione della sentenza della Corte dei Conti n.31/sez.aut.2015/INPR del 9 novembre 2015 che ha di fatto ridotto le entrate da considerare vincolate e che, essendo intervenuta a fine anno, non ha consentito il riallineamento da parte del Tesoriere rispetto alla consistenza già comunicata ed alla quale il Tesoriere si era allineato. Questo ente ha comunque provveduto, con apposito atto comunicato al Tesoriere, alla determinazione della consistenza della cassa vincolata al 31.12.2015 (con richiesta al Tesoriere del relativo adeguamento) e, di conseguenza, alla determinazione delle entrate a specifica destinazione attivate e non reintegrate alla stessa data;

**Considerato che per quanto attiene al 2016:**

- questo Ente ha chiuso con un risultato di amministrazione positivo pari ad euro 131.910.162,68, che a seguito dell'applicazione dei vincoli, in particolar modo dell'accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità come per l'esercizio precedente, è passato a disavanzo per euro 153.848.765,42, importo comunque ridotto rispetto a quello emerso nel 2015; a fronte dell'impossibilità segnalata (che invece era stata considerata in fase di approvazione del rendiconto) di utilizzo per l'assorbimento della quota di disavanzo 2016 di una parte di quanto avanzato al 31.12.2015 ( pari complessivamente ad euro 3.235.296,08), la quota di disavanzo non riassorbita pari ad euro 2.829.171,93 viene finanziata con le eccedenze derivanti dalle risultanze del rendiconto 2017, già approvato dal Consiglio comunale con apposito atto deliberativo n. 15/2018;
- per quanto attiene alla cassa, premesso che questo Ente ha chiuso l'esercizio con un fondo di cassa positivo pari ad euro 93.297.303,67 e nessuna anticipazione di Tesoreria è stata attivata e non restituita al 31.12.2016, la motivazione del disallineamento tra la quantificazione della giacenza di cassa vincolata derivante dalle risultanze contabili al 31.12 e la consistenza derivante dalle risultanze del tesoriere è la medesima di quella segnalata per il 2015. Anche in questo caso l'ente ha provveduto con apposito atto, comunicato al Tesoriere, alla determinazione della consistenza della cassa vincolata al 31.12.2016 (con richiesta al Tesoriere del relativo adeguamento) e di conseguenza alla determinazione delle entrate a specifica destinazione attivate e non reintegrate alla stessa data.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, del 15.11.2018 Prot. n. 366669 del 19.11.2018;

Vista la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge;

**DELIBERA**

1. **DI MODIFICARE** il bilancio finanziario ed il Piano Triennale degli investimenti come riportato negli allegati **A1** (competenza 2018-2020), **A2** (cassa 2018), **B e C** (piano triennale investimenti), parti integranti del presente provvedimento, dando atto che le risultanze del bilancio finanziario vengono così ridefinite:

| <b>TITOLI DELL' ENTRATA</b>                                      | <b>2018</b>             | <b>2019</b>             | <b>2020</b>             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| AVANZO e FONDI   | 259.253.892,43          | 95.103.397,18           | 5.295.338,29            |
| TITOLO 1- Entrate di natura tributaria, contributiva e perequat. | 371.313.383,92          | 362.798.039,78          | 362.842.422,12          |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                | 72.639.412,03           | 61.954.873,58           | 57.072.862,84           |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie                               | 261.018.320,19          | 269.538.150,89          | 260.625.896,78          |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                             | 485.093.842,37          | 105.492.170,20          | 32.279.289,89           |
| TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie          | 30.230.859,55           | 67.504.090,68           | 31.652.010,45           |
| TITOLO 6 - Accensione prestiti                                   | 34.560.000,00           | 68.620.143,91           | 33.887.041,00           |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          | 300.000.000,00          | 300.300.000,00          | 300.300.000,00          |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro             | 1.548.490.000,00        | 1.548.490.000,00        | 1.548.490.000,00        |
| <b>Totale</b>  | <b>3.362.599.710,49</b> | <b>2.879.800.866,22</b> | <b>2.632.444.861,37</b> |
| <b>TITOLI DELLA SPESA</b>  | <b>2018</b>             | <b>2019</b>             | <b>2020</b>             |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                     | 5.509.103,19            | 5.509.103,19            | 5.509.103,19            |
| TITOLO 1 - Spese correnti  | 688.118.435,22          | 658.898.817,14          | 640.753.637,19          |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale                               | 744.251.424,20          | 280.696.831,37          | 44.708.817,19           |
| TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie             | 37.565.282,40           | 35.000.000,00           | 30.000.000,00           |
| TITOLO 4 - Rimborso prestiti                                     | 38.665.465,48           | 50.906.114,52           | 62.683.303,80           |
| TITOLO 5 - Chiusura anticipaz. da istituto tesoriere/cassiere    | 300.000.000,00          | 300.300.000,00          | 300.300.000,00          |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro              | 1.548.490.000,00        | 1.548.490.000,00        | 1.548.490.000,00        |
| <b>Totale</b>  | <b>3.362.599.710,49</b> | <b>2.879.800.866,22</b> | <b>2.632.444.861,37</b> |

2. **DI DARE ATTO** che per gli esercizi 2018-2020 la nuova situazione economica è la seguente:

| <b>ENTRATA</b>   |   | <b>2018</b>           | <b>2019</b>           | <b>2020</b>           |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione vincolato                                | + | 6.003.414,51          |                       |                       |
| Avanzo di amministrazione da accantonamenti                        | + | 2.138.999,70          |                       |                       |
| TITOLO 1- Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | + | 371.313.383,92        | 362.798.039,78        | 362.842.422,12        |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                  | + | 72.639.412,03         | 61.954.873,58         | 57.072.862,84         |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                 | + | 261.018.320,19        | 269.538.150,89        | 260.625.896,78        |
| Fondo Pluriennale Vincolato per finanziamento spese correnti       | + | 14.729.079,36         | 5.647.304,00          | 5.054.567,61          |
| Entrate correnti che finanziano spese di investimento              | - | 2.117.584,62          | 374.333,40            | 386.746,44            |
| Entrate in c/capitale che finanziano spese correnti                | + | 22.001,95             |                       |                       |
| Entrate in c/capitale che finanziano spese rimborso prestiti       | + | 895.976,85            | 10.000.000,00         | 17.987.041,27         |
| A) totale entrate correnti   | + | 726.643.003,89        | 709.564.034,85        | 703.196.044,18        |
| Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti           | + | 5.650.000,00          | 5.750.000,00          | 5.750.000,00          |
| <b>Totale entrate bilancio corrente</b>                            |   | <b>732.293.003,89</b> | <b>715.314.034,85</b> | <b>708.946.044,18</b> |
| <b>SPESA</b>   |   | <b>2018</b>           | <b>2019</b>           | <b>2020</b>           |
| TITOLO 1 - Spese correnti  | + | 688.118.435,22        | 658.898.817,14        | 640.753.637,19        |
| TITOLO 4 - Rimborso prestiti                                       | + | 38.665.465,48         | 50.906.114,52         | 62.683.303,80         |
| Disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario       | + | 5.509.103,19          | 5.509.103,19          | 5.509.103,19          |
| B) totale spese titoli I,III                                       | + | 732.293.003,89        | 715.314.034,85        | 708.946.044,18        |
| <b>Totale spese bilancio corrente</b>                              |   | <b>732.293.003,89</b> | <b>715.314.034,85</b> | <b>708.946.044,18</b> |

3. **DI MODIFICARE**, in conseguenza delle variazioni effettuate con il presente provvedimento, il documento unico di programmazione, ivi compreso l'elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici.
4. **DI APPROVARE** a seguito delle suddette variazioni l'allegato D, parte integrante del presente provvedimento, contenente i dati da comunicare al tesoriere connessi alla presente variazione;
5. **DI PRENDERE ATTO** della specifica pronuncia di cui alla deliberazione n.75/2018 della sezione regionale di controllo per la Toscana attinente ai rendiconti 2015 e 2016, allegata al presente atto (allegato E), e di dare atto che:

1) Per quanto attiene ai rilievi sui vincoli da applicare al fondo cassa (cassa vincolata):

- le quote vincolate al 31.12 delle annualità 2015 e 2016 ammontano rispettivamente ad euro 152.087.724,11 e ad euro 153.726.290,80; questi importi, se integrati con il fondo di cassa finale vincolato dei rispettivi esercizi e con alcuni incassi di competenza dell'anno precedente intervenuti nel primo periodo dell'esercizio successivo (rappresentati dalle giacenze al 31.12 nei conti correnti postali e bancari e dall'IMU), generano entrate a specifica destinazione attivate e non rientrate al 31.12 per euro 67.318.618,69 (al 31.12.2015), per euro 55.936.311,17 (al 31.12.2016) ed infine per euro 30.779.915,65 (al 31.12.2017). Pertanto, oltre ad essere attentamente monitorato, il fenomeno è in netta riduzione nelle ultime annualità 2015-2017 consuntive;
- questo Ente procede con l'allineamento della consistenza della cassa vincolata, determinata con atti gestionali a seguito del recepimento della sentenza della Corte dei Conti di cui alla deliberazione n.31/sez.aut.2015/INPR del 9 novembre 2015, con le risultanze contabili, nel 2018, in quanto solo nella suddetta annualità il Tesoriere ha indicato la procedura da seguire per effettuare il riallineamento.

2) Per quanto attiene al disavanzo 2016 si segnala che la quota non riassorbita con la gestione, pari ad euro 2.829.171,93, viene riassorbita con le eccedenze della gestione 2017 come da prospetto sotto riportato che con il presente atto viene approvato, ad integrazione di quanto già deliberato dal Consiglio con provvedimento n.15/2018:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Disavanzo da applicazione vincoli al 01.01.2017 ( A)                | 153.848.765,42        |
| Rata annua di ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario (B) | 5.509.103,19          |
| Ripiano disavanzo come da deliberazione 75/2018 (C)                 | 2.829.171,93          |
| <b>Disavanzo massimo da vincoli al 31.12.2017 (D=A-B-C)</b>         | <b>145.510.490,30</b> |
| Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 (E)                         | 191.009.653,31        |
| Vincoli (F)   | 323.963.383,33        |
| Disavanzo al netto dei vincoli al 31.12.2017 (G=E-F)                | 132.953.730,02        |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
|                        |                      |
| <b>Margine (H=D-G)</b> | <b>12.556.760,28</b> |

6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

|  |   |
|--|---|
| <b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>   |   |
| Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.   |   |
| Data 06/11/2018  | Il Dirigente/Direttore<br>Francesca Cassandrini |
| <b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</b>   |   |
| Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. |   |
| Data 06/11/2018  | Il Dirigente/Direttore<br>Francesca Cassandrini |

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

|             |     |   |
|-------------|-----|---|
| favorevoli  | 21: | Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci |
| contrari    | 6:  | Miriam Amato, Jacopo Cellai, Stefania Collesei, Tommaso Grassi, Francesco Torselli, Donella Verdi,  |
| astenuti    | 1:  | Silvia Noferi,  |
| non votanti | 0:  |   |

essendo presenti 28 consiglieri

**LA PROPOSTA E' APPROVATA.**

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Miriam AMATO, Jacopo CELLAI, Stefania COLLESEI, Tommaso GRASSI, Francesco TORSELLI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| favorevoli  | 21: | Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, |
| contrari    | 0:  |  |
| astenuti    | 1:  | Silvia Noferi,   |
| non votanti | 1:  | Donella Verdi,   |

essendo presenti 23 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

| Commissione / Quartiere | Data Invio | Data Scadenza | Data Parere | Parere     |
|-------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| Comm. 1                 | 09/11/2018 | 24/11/2018    | 20/11/2018  | Favorevole |
| Revisori dei Conti      | 07/11/2018 | ---           | 15/11/2018  | ---        |



ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO E
- ALLEGATO C
- ALLEGATO B
- ALLEGATO A1
- ALLEGATO A2
- ALLEGATO D
- PARERE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Carla De Ponti


IL PRESIDENTE  
Andrea Ceccarelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.


da Deliberazione n.2018/C/00058 a Deliberazione n.2018/00059

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO


IL SEGRETARIO GENERALE  
(Vincenzo Del Regno)




LA VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Patrizia De Rosa)




LA VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Carla De Ponti)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Andrea Ceccarelli)



LA VICE PRESIDENTE VICARIO  
(Silvia Noferi)



LA VICE PRESIDENTE  
(Susanna Della Felice)

